

Elezioni Politiche 2018

Elezioni Politiche 2018

Sistema Statistico Nazionale
Città metropolitana di Milano
Ufficio servizi statistici

Città metropolitana di Milano
Via Vivaio 1
20122 Milano
Tel. 02.7740.2448
statistica@provincia.milano.it

a cura di: Pietro Marino

Fonte dati: Ministero dell'Interno sito web della Camera dei Deputati

Gennaio 2018

INDICE

Dpr. di scioglimento delle Camere e di convocazione dei comizi elettorali	pag. 5
Legge 3 novembre 2017, n.165 cd “Rosatellum” punti salienti	7
Calendario dei principali adempimenti elettorali	15
Risultati elezioni Politiche 2013	24
<i>Appendice</i>	67
- Legge 3 novembre 2017, n.165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.	
- Decreto del Presidente della Repubblica “Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati”.	
- Decreto del Presidente della Repubblica “Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica”.	

Il 28 dicembre 2017 il Presidente della Repubblica ha provveduto con proprio decreto a sciogliere la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

In pari data il Capo dello Stato ha emesso, come da prassi, un altro decreto di Convocazione dei Comizi elettorali fissando la data dell'elezioni per domenica 4 marzo 2018 e la prima convocazione dei due rami del Parlamento per il successivo 23 marzo 2018.

Il 4 marzo 2018 dalle ore 7,00 alle ore 23,00 si vota per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nella stessa giornata si svolgono le elezioni per i rinnovi dei Consigli Regionali e dei Presidenti delle Regioni Lazio e Lombardia.

Sono chiamati al voto i cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età, per votare al Senato è necessario aver compiuto venticinque anni.

Gli aventi diritto al voto sono: 51,2 mln (dato aggiornato al 30 giugno 2017), di cui circa 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine. Sul totale degli aventi diritto al voto, 4,2 mln sono gli elettori stimati, residenti all'estero. I giovani alla prima espressione di voto sono stimati oltre 500 mila.

Le operazioni di scrutinio si terranno nel seguente ordine:

al termine del voto per prima cosa si procede all'accertamento del numero dei votanti e, subito dopo, si comincia lo spoglio delle schede del Senato; alla conclusione di tale spoglio, si effettua quello delle schede della Camera dei deputati.

Lo scrutinio delle schede votate per le elezioni regionali del Lazio e della Lombardia si effettua dalle ore 14 di lunedì 5 marzo, dopo che siano state ultimate le operazioni di spoglio relative al Senato e alla Camera dei deputati.

Di seguito il decreto di scioglimento delle Camere:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017, n. 208 Scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. (GU n.302 del 29-12-2017)

Vigente al: 29-12-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Questo sottostante è il decreto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dei due rami del Parlamento.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2017, n. 209 Convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(GU n.302 del 29-12-2017)**

Vigente al: 29-12-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, che dispone lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente decreto:

I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno 23 marzo 2018.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

La legge elettorale 165/2017

Si vota per la prima volta con la legge 3 novembre 2017, n.165, recante "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali", denominata Rosatellum dal nome del relatore di maggioranza.

Di seguito una sintesi delle principali novità del suddetto testo normativo¹

La legge 165/2017 delinea, innanzitutto, un sistema elettorale "misto", con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinomiale.

L'assegnazione di **232 seggi alla Camera** (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di **116 seggi al Senato** (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) è **effettuata in collegi uninominali**, in cui viene eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei **restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale** (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) **avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale** tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinomiale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Resta ferma la specificità della normativa², che prevede **l'assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato)**, e stabilisce peculiari modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Le Circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati

Il territorio nazionale è suddiviso in **28 circoscrizioni** (compresa la Valle d'Aosta, che costituisce una circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti) corrispondenti al territorio delle Regioni o, per le sei Regioni più popolate, a quello di una o più province (quattro in Lombardia e due ciascuna in Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia).

Nelle circoscrizioni sono costituiti 232 collegi uninominali (compreso il collegio uninominale della Valle d'Aosta). I collegi uninominali sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione, ad eccezione della circoscrizione Trentino – Alto Adige, ripartita in 6 collegi uninominali, e della circoscrizione Molise, ripartita in 2 collegi uninominali. I collegi uninominali di Trentino - Alto Adige e Molise, sono definiti direttamente dalla legge elettorale³.

Per l'assegnazione degli altri 386 seggi, ciascuna circoscrizione è ripartita in 63 collegi plurinominali. Anche i confini dei collegi uninominali⁴, sono costituiti di norma dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, **un numero di seggi non inferiore a 3 e non superiore a otto**⁵. A ciascuna circoscrizione è assegnato il numero di seggi che le spetta in base alla popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento, fatti salvi i 12 seggi da attribuire nella circoscrizione Estero⁶.

Le Circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati della Lombardia

La Lombardia è suddivisa in quattro circoscrizioni elettorali, che assegnano 102 seggi complessivi di cui 37 nei collegi uninominali e 65 in quelli proporzionali. I 134 comuni della Città metropolitana appartengono per la maggior parte (123 comuni) alla Circoscrizione Lombardia 1 che comprende anche la provincia di Monza e della Brianza, a cui sono assegnati 40 seggi di cui 15 uninominali e gli altri 25 proporzionali. I rimanenti 11 comuni appartengono alla Circoscrizione di Lombardia 4

¹ Le informazioni che compongono questa nota sintetica sono tratte dai siti del Ministero dell'Interno e della Camera dei Deputati.

² Dettata dalla legge 27 dicembre 2001, n.459.

³ D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 2, e Tabella A.1

⁴ I confini dei collegi uninominali sia della Camera dei Deputati che del Senato della Repubblica, sono stati determinati dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 165/2017

⁵ D.P.R. 361/1957, art. 1, comma 3.

⁶ Cost., art. 56, quarto comma; D.P.R. 361/1957, art. 3, commi 1 e 2.

che comprende anche le province di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e che elegge 17 deputati di cui 6 con l'uninominali e i rimanenti con il proporzionale.

Circoscrizioni della Lombardia per la Camera dei deputati: popolazione e seggi

Circoscrizioni	Popolazione 2011	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle Circoscrizioni : 96.171		Totale seggi spettanti alle Circoscrizioni
		Quoziente interi	Resti	
Lombardia 1	3.805.895	39	55.226 *	40
Lombardia 2	2.088.579	21	68.988 *	22
Lombardia 3	2.175.099	22	59.337 *	23
Lombardia 4	1.634.578	16	95.842 *	17

Circoscrizioni della Lombardia per la Camera dei deputati: dettaglio Lombardia per collegi plurinominali

Circoscrizioni	Collegi Plurinominali	Popolaz. 2011	Totale seggi spett.	Quoziente assegnazione seggi ai collegi plurin.		Totale seggi spettanti ai collegi plurinom.	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quoz. Interi	Resti			
Lombardia 1				Quoziente:	95.147			
	Lombardia 1 - 01 (Seregno Monza Gorgonzola)	839.843		8	78.667 *	9	3	6
	Lombardia 1 - 02 (Bollate Cinisello Milano 6-Sesto Cologno)	991.654		10	40.184	10	4	6
	Lombardia 1 - 03 (Milano 1-2-3-4-5)	1.125.385		11	78.768 *	12	5	7
	Lombardia 1 - 04 (Abbiategrasso Legnano Rozzano)	849.013		8	87.837 *	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
Lombardia 2				Quoziente:	94.935			
	<i>Lombardia 2 - 01 (Varese Gallarate Busto)</i>	<i>871.886</i>		<i>9</i>	<i>17.471</i>	<i>9</i>	<i>3</i>	<i>6</i>
	<i>Lombardia 2 - 02 Sondrio Como Cantù Merate)</i>	<i>1.216.693</i>		<i>12</i>	<i>77.473 *</i>	<i>13</i>	<i>5</i>	<i>8</i>
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
Lombardia 3				Quoziente:	94.569			
	<i>Lombardia 3 - 01 (Brescia Lumezzane Desenzano Palazzolo)</i>	<i>1.062.990</i>		<i>11</i>	<i>22.731</i>	<i>11</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
	<i>Lombardia 3 - 02 (Bergamo Albino Treviglio Romano)</i>	<i>1.112.109</i>		<i>11</i>	<i>71.850 *</i>	<i>12</i>	<i>4</i>	<i>8</i>
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
Lombardia 4				Quoziente:	96.151			
	Lombardia 4 - 01 (Vigevano Pavia Lodi comprende alcuni comuni Cm Milano)	832.231		8	62.023 *	9	3	6
	<i>Lombardia 4 - 02 (Cremona Suzzara Mantova)</i>	<i>802.347</i>		<i>8</i>	<i>33.139</i>	<i>8</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11

in grassetto i collegi plurinominali che comprendono i Comuni della Città metropolitana di Milano

Le Circoscrizioni elettorali del Senato della Repubblica

Il Senato è eletto su base regionale⁷, infatti, a parte i 6 seggi assegnati alla circoscrizione Estero, il territorio nazionale è ripartito in **20 circoscrizioni** corrispondenti a ciascuna regione.

I seggi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione alla popolazione residente, ma nessuna di esse può avere un numero di senatori inferiore a sette, tranne la Valle d'Aosta che ne ha uno ed il Molise che ne ha due⁸.

Ciascuna Regione è **costituita in un'unica circoscrizione regionale**. Fanno eccezione, come si è accennato, la Valle d'Aosta, che è costituita in un unico collegio uninominale, e il Trentino-Alto Adige, per la quale restano fermi i 6 collegi uninominali⁹.

La restante parte del territorio nazionale, è suddivisa in 109 collegi uninominali¹⁰ nell'ambito delle circoscrizioni regionali, ripartiti proporzionalmente alla rispettiva popolazione, ad eccezione della Regione Molise dove è costituito un collegio uninominale¹¹. Come si è detto, poc'anzi per la Camera dei Deputati, i collegi uninominali di Trentino - Alto Adige e Molise, oltre a quello della Valle d'Aosta, sono definiti direttamente dalla legge elettorale.

Per la assegnazione proporzionale degli altri 193 seggi, ciascuna circoscrizione regionale (ad eccezione della Valle d'Aosta) è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto¹².

Le circoscrizioni elettorali della Senato della Repubblica della Lombardia

Per l'elezione del Senato della Repubblica, come sopra detto, l'intero territorio della regione Lombardia costituisce un'unica circoscrizione regionale. In base alla popolazione risultante del censimento 2011 alla Lombardia sono assegnati 49 seggi, di cui 18 attribuiti in collegi uninominali, i restanti 31 seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nei 5 collegi plurinominali.

La Città metropolitana di Milano è inserita nei collegi plurinominali di Lombardia 01 (11 comuni) che comprende anche le province Cremona, Lodi, Mantova e Pavia, a cui sono assegnati 8 seggi di cui 3 con l'uninominale, di Lombardia 04 (76 comuni) con solo comuni della Città metropolitana di Milano, nello specifico, sono assegnati 11 seggi di cui 4 uninominali e Lombardia 05 (47 comuni) che comprende anche i comuni della provincia di Monza e della Brianza e che elegge 9 senatori di cui 3 con l'uninominale.

Circoscrizioni Lombardia Senato della Repubblica

Regioni	Popolazione 2011	Seggi assegnati (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle Regioni: 198.853		Totale seggi spettanti alle Regioni
			Quozienti interi	Resti	
Lombardia	9.704.151		48	159.207 *	49

⁷ Cost., art. 57, primo comma.

⁸ Cost., art. 57, terzo comma.

⁹ Definiti dalla L. 422/199124 (D.Lgs. 533/1993, art. 1, commi 3 e 4).

¹⁰ I confini dei collegi uninominali sono definiti dal decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189, sulla base della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165.

¹¹ D. Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2.

¹² (D.Lgs. 533/1993, art. 1, comma 2-bis)

Dettaglio per collegi plurinominali

Regioni	Collegi Plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti Interi	Resti			
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia - 01 (Pavia Cremona con alcuni comuni Cm Milano) Mantova)	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia - 02 (Bergamo Treviglio Brescia Lumezzane)	2.175.099		10	194.669 *	11	4	7
	Lombardia - 03 (Lecco Cantù Como Varese)	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia - 04 (Milano 1-2-3-4-6 Milano5-Legnano Rozzano)	2.091.136		10	110.706 *	11	4	7
	Lombardia - 05 (Cologno Monza Sesto)	1.714.759		8	130.415 *	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31

in grassetto i collegi plurinominali che comprendono i Comuni della Città metropolitana di Milano

La presentazione dei contrassegni

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni – sia alla Camera, sia al Senato - **è tenuto a depositare il proprio contrassegno** e ad indicare **la propria denominazione** presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì **depositato il programma elettorale**¹³, nel quale viene **dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica**.

Elezioni trasparenti

Nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno¹⁴, denominata «**Elezioni trasparenti**», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- **il contrassegno depositato**, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;
- **lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza**;
- **il programma elettorale**, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Nella medesima sezione del sito, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

¹³ Il nuovo art. 14 del DPR 361/1957 prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici (art. 4, D.L. n. 149/2013), il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto. In mancanza (di iscrizione nel registro sembra doversi intendere, anche in considerazione del fatto che lo statuto è elemento richiesto ai fini della suddetta registrazione) il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una dichiarazione che indichi gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

¹⁴ Art. 4, comma 1, legge 3 novembre 2017, n.165

Presentazione delle candidature

Sia alla Camera, sia al **Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione** che è unica a livello nazionale¹⁵. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Sia alla Camera, sia al Senato¹⁶, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro. Nei collegi plurinominali del Senato in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità.

La lista - sia alla Camera sia al Senato - **deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale** o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale¹⁷.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute che possono presentare separatamente il proprio candidato; in ogni caso, nella lista e nei manifesti, un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate¹⁸.

Le pluricandidature

Sia alla Camera, sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di **5 collegi plurinominali**, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in **un collegio uninominale** può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di cinque¹⁹.

Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale²⁰.

La rappresentanza di genere

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la **rappresentanza di genere**²¹.

In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.

Al contempo, alla **Camera** è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in

¹⁵ Disciplinata dal nuovo art. 14-bis TU Camera (richiamato dall'art. 8 TU Senato)

¹⁶ Art. 18-bis TU Camera e art. 9 TU Senato.

¹⁷ Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime (Art. 18-bis, co. 2, T.U. Camera).

Limitatamente alle elezioni del 2018, sono altresì esonerati i partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 201 (Art. 1, comma 36, L. 52/2015).

¹⁸ Art. 18-bis TU Camera e art. 9 TU Senato.

¹⁹ Art. 19 TU Camera richiamato dall'art. 9 TU Senato.

²⁰ Art. 85 TU Camera richiamato dall'art. 17-bis TU Senato.

²¹ Art. 18-bis, TU Camera e art. 9 TU Senato.

misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.

Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a **livello regionale** e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

Le modalità di espressione del voto


Il seggio consegna all'elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato (sempreché l'elettore abbia compiuto 25 anni).

I modelli delle due schede sono identici e recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. **Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.**

Fac-simile interno scheda elettorale



L'attribuzione dei seggi e la proclamazione degli eletti

Come già ricordato, nei **collegi uninominali** il seggio è assegnato al candidato che consegue il **maggior numero di voti validi**; in caso di parità è eletto il più giovane per età²². Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei **collegi plurinominali**, alla **Camera** il riparto avviene a **livello nazionale**, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le **soglie di sbarramento**. Le soglie di sbarramento sono del **3%** a livello **nazionale** per le liste singole e del **10%** a livello nazionale per le **coalizioni** (e del 3% per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1%. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: la soglia prevista è in tal caso pari al **20%** a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali²³. Al

²² Art. 77 TU Camera e art. 16 TU Senato.

²³ Art. 83 Tu Camera e art. 17 TU Senato.

Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

Accedono al riparto le **coalizioni** di liste che abbiano ottenuto sul piano **nazionale** almeno il **10%** dei voti validi espressi e le **liste** che abbiano ottenuto sul **piano nazionale** almeno il **3%** dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il **20%** dei voti validi espressi **nella regione** o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo **l'ordine di presentazione**.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti **in caso di esaurimento della lista** presentata nel collegio plurinominale²⁴.

Il voto degli italiani all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero²⁵, iscritti nelle specifiche liste elettorali, votano per corrispondenza, nell'apposita circoscrizione Estero²⁶ e inoltre previsto anche per i referendum abrogativi e confermativi²⁷.

Nella **circoscrizione Estero istituita per l'elezione delle Camere sono eletti diciotto parlamentari, dodici deputati e sei senatori**. I seggi, detratti dal numero complessivo di 630 per la Camera e di 315 per il Senato costituzionalmente assegnati²⁸.

E' previsto²⁹ che possano votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa **opzione** valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani – e i loro familiari conviventi - che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti.

Tale opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, sarebbe dovuta pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta, revocabile entro il medesimo termine, è valida per un'unica consultazione. Con la modifica apportata dalla legge, il termine in cui tale opzione deve pervenire al comune di iscrizione elettorale è **posticipato al 32° giorno antecedente** le elezioni.

L'elettore, ricevuto il plico con le schede:

- **esprime il proprio voto sulle schede:** il voto è espresso tracciando un segno sulla lista prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene; può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre; il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda;
- **introduce le schede nella relativa busta piccola e la chiude;**
- **inserisce, nella busta grande affrancata,** il tagliando staccato dal certificato elettorale (comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto) e la busta piccola contenente le sole schede;
- **spedisce, infine, il tutto al Consolato competente**³⁰.

²⁴ Art. 84 TU Camera e art. 17-bis TU Senato.

²⁵ Come stabilito dalla Legge 27 dicembre 2001 n. 459 "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"

²⁶ Prevista dall'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

²⁷ Come disciplinati rispettivamente dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

²⁸ Stabilito espressamente dagli articoli 56 e 57 della Costituzione che riserva tali seggi ai rappresentanti eletti dagli italiani all'estero con le modalità previste dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

²⁹ Art. 4-bis della legge n. 459 del 2001.

³⁰ Art.11 della legge 27 dicembre 2001, n.459 e art.15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n.104

Saranno considerate valide le buste pervenute al Consolato entro le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per la votazione in Italia, e quindi entro le ore 16 di giovedì 1° marzo 2018³¹.

Le schede votate dagli elettori all'estero, incluse nelle apposite buste pervenute per corrispondenza agli Uffici consolari, vengono spedite in Italia dai Consolati mediante valigia diplomatica accompagnata. I plichi arrivati in Italia vengono presi in consegna dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, istituito appositamente presso la Corte d'appello di Roma, nel cui ambito - sulla base dell'elenco degli elettori fornito dal Ministero dell'Interno - vengono costituiti seggi elettorali per lo scrutinio delle schede pervenute.

Le operazioni di scrutinio iniziano alla medesima ora dello spoglio dei voti espressi nei seggi istituiti sul territorio nazionale, e cioè alle ore 23 di domenica 4 marzo.

³¹ Art.12, comma 7, della legge n.459 del 2001.
Ufficio servizi statistici - Città metropolitana di Milano

Calendario dei principali adempimenti elettorali

Presentazione delle Liste e delle Candidature e svolgimento delle Elezioni³²

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Entro 180 giorni antecedenti la data di scadenza del quinquennio di durata delle Camere 16 settembre 2017	Cessazione dell'esercizio di funzioni costituenti causa di ineleggibilità in caso di scadenza naturale della legislatura: coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni. Il quinquennio decorre dalla data di prima riunione delle Camere. In caso di scioglimento anticipato, coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del T.U. Camera debbono cessare l'esercizio delle rispettive funzioni entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento. Ai fini dell'ineleggibilità, lo scioglimento non si considera anticipato ove intervenga nei 120 giorni che precedono la scadenza naturale.	Art. 7, T.U. Camera Art. 5, T.U. Senato
Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali entro il 1° gennaio 2018	Costituzione degli uffici elettorali: viene costituito, presso la Corte di cassazione, l'Ufficio elettorale centrale nazionale. Per la Camera, entro il medesimo termine sono costituiti gli uffici centrali circoscrizionali presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di ciascuna circoscrizione. Per il Senato, la corte di appello o il tribunale del capoluogo di ciascuna regione si costituisce in ufficio elettorale regionale.	Artt. 12 e 13, T.U. Camera Art. 7, T.U. Senato
Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione entro il 18 gennaio 2018	Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno del <i>fac-simile</i> della documentazione: il Ministero dell'interno mette a disposizione nel proprio sito internet il <i>fac-simile</i> dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti richiesti.	art. 20, ultimo comma, T.U. Camera
Tra le ore 8 del 44 e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione Tra le ore 8 del 19 gennaio 2018 e le ore 16 del 21 gennaio 2018	Deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione, del programma elettorale, recante anche l'indicazione del capo della forza politica, e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza: devono essere depositati presso il Ministero dell'interno i contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali.	Artt. 14 e 15, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
	All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale	

³² Tabella tratta, come la successiva per il voto all'estero, dal "Manuale elettorale. Norme per le elezioni politiche". Gennaio 2018. Servizio studi della Camera dei Deputati.

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.	
	All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.	Art. 14- <i>bis</i> , co. 1 e 2, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
	Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.	Art. 14- <i>bis</i> , co. 3, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
	All'atto del deposito del contrassegno deve essere presentata anche la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, per l'elezione della Camera, ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, della lista dei candidati e dei relativi documenti.	art. 17, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
Nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni 22 e 23 gennaio 2018	Verifica della regolarità dei contrassegni: il Ministero dell'interno nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito verifica la regolarità dei contrassegni. Qualora ravvisi che un contrassegno non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, T.U. Camera, invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Il depositante il contrassegno può presentare opposizione contro l'invito a regolarizzare il contrassegno entro il termine di 48 ore, sul quale decide, nelle successive 48 ore, l'Ufficio centrale nazionale. I depositanti altro contrassegno possono presentare opposizione contro la decisione del Ministero dell'interno di accettazione di un contrassegno che ritengano facilmente confondibile con il proprio; sulla opposizione, che deve essere presentata nel termine di 48 ore dalla decisione, delibera l'Ufficio centrale nazionale. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza.	Art. 16, T.U. Camera; art. 8, T.U. Senato
Entro il 36° giorno antecedente quello della votazione entro il 27 gennaio 2018	Comunicazione del Ministero dell'interno agli uffici elettorali dei nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature: il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi dei rappresentanti effettivi e di quelli supplenti designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito della lista dei candidati e dei relativi documenti.	Art. 17, co. 1°, T.U. Camera
Entro il 36° giorno antecedente quello della	Analoga comunicazione viene fatta, nello stesso termine, agli Uffici elettorali regionali per quanto	Art. 8, T.U. Senato

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
votazione entro il 27 gennaio 2018	concerne i nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato.	
Dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione Dalle ore 8 del 28 gennaio alle ore 20 del 29 gennaio 2018	Presentazione delle liste e delle candidature: per l'elezione della Camera, le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, presso la Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione. Insieme alle liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, e le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori. Queste ultime dichiarazioni devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.	Art. 20, co. 1°-3° T.U. Camera
	La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale.	Art. 18-bis, co. 1, T.U. Camera
	Per le elezioni politiche del 2018, il numero delle sottoscrizioni è ridotto a un quarto.	Art. 1, comma 1123, L. 205/2017
	Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime.	Art. 18-bis, co. 2, T.U. Camera
	Limitatamente alle elezioni del 2018, sono altresì esonerati i partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017.	Art. 1, comma 36, L. 52/2015
	Per l'elezione del Senato, la presentazione delle liste dei candidati va fatta per ciascuna circoscrizione regionale, nei medesimi termini stabiliti per la Camera e con le stesse modalità.	Art. 9, T.U. Senato
Entro il 33° giorno antecedente quello della votazione entro il 30 gennaio 2018	Designazione di altri rappresentanti supplenti incaricati di effettuare il deposito delle candidature: con le stesse modalità previste per la designazione dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici da effettuarsi all'atto del deposito dei contrassegni, possono essere indicati altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, presso ciascun Ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti, nel caso in cui i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti a provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero	Art. 17, co. 2°, T.U. Camera

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
	dell'interno dà immediata comunicazione delle designazioni a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale cui le stesse si riferiscono.	
	Analogamente si procede per il Senato.	Art. 8, T.U. Senato
Entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste entro il 30 gennaio 2018	Verifica della regolarità delle liste e delle candidature: ciascun Ufficio centrale circoscrizionale verifica la regolarità di presentazione delle candidature, ai sensi dell'art. 22, T.U. Camera. Entro la stessa giornata i delegati delle liste possono prendere cognizione delle eventuali contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle eventuali modificazioni da questo apportate alle liste.	Art. 22, co. 2°, T.U. Camera
	Il giorno successivo l'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 per deliberare in merito alla ammissibilità delle liste per l'elezione della Camera, uditi eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammessi nuovi documenti.	Art. 22, co. 3°, T.U. Camera
	Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.	Art. 23, co. 1°, T.U. Camera
	Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, nei medesimi termini previsti per la Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale e sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati delle liste di candidati.	Art. 10, T.U. Senato
Entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio circoscrizionale	Ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati: i delegati delle liste, presentate per l'elezione della Camera, possono ricorrere contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati presso l'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso è depositato alla cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata, ed è dal predetto Ufficio trasmesso, corredato dalle proprie deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale nella stessa giornata. L'Ufficio decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.	Art. 23, T.U. Camera
	Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi della Camera.	Art. 10, co. 6 e 7, T.U. Senato
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni entro il 31 gennaio 2018	Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno della sezione "Elezioni trasparenti": in apposita sezione del sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.	Art. 4, co. 1, L. 165/201
Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione entro il 2 febbraio 2018	Comunicazione delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale: gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse all'Ufficio centrale nazionale.	Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Entro il trentesimo giorno precedente la votazione entro il 2 febbraio 2018	Nomina dei presidenti di seggio: i presidenti di seggio sono nominati dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio tra coloro che hanno i requisiti previsti dalla legge	Artt. 35 e 38, T.U. Camera e art. 1 L. 53/1990
Dopo la scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi contro le deliberazioni di eliminazioni di liste o di candidati, ovvero, nel caso in cui siano stati presentati ricorsi, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale	Determinazione del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni, alle liste non collegate, e, per ciascuna coalizione, alle liste della coalizione: per l'elezione della Camera, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, secondo l'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultante dal suddetto sorteggio. L'Ufficio procede quindi immediatamente a trasmettere alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni e provvede, per mezzo della medesima prefettura, alla stampa dei manifesti riprodotte le liste dei candidati con i relativi contrassegni. Analogha procedura si applica per il Senato.	Art. 24, T.U. Camera Art. 11, T.U. Senato
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni tra il 7 e il 12 febbraio 2018	Designazione degli scrutatori: gli scrutatori sono designati per ciascuna sezione dalla commissione elettorale comunale, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite dalla stessa legge, nonché dall'art.38, T.U. Camera.	Art. 6, L. 95/1989; art. 38, T.U. Camera
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati entro l'8 febbraio 2018	Pubblicazione sul sito <i>internet</i> del Ministero dell'interno nella sezione "Elezioni trasparenti" delle liste dei candidati: sono pubblicate, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.	Art. 4, co. 2, L. 165/2017
Entro il 20° giorno antecedente quello della votazione entro il 12 febbraio 2018	Pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'elenco dei collegamenti in una coalizione delle liste: l'Ufficio centrale nazionale, ricevuto l'elenco delle liste ammesse dagli Uffici centrali circoscrizionali ed accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede alla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'elenco dei collegamenti ammessi.	Art. 14-bis, co. 5, T.U. Camera
Entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni entro il 17 febbraio 2018	Pubblicazione dei manifesti elettorali: i manifesti riprodotte le liste con i relativi contrassegni sono trasmessi da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale per mezzo della prefettura ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici. Analogha procedura si applica per il Senato.	Art. 24, co. 1°, n. 5), T.U. Camera Art. 11, co. 1, lett. c), n. 2), T.U. Senato
Entro il venerdì precedente l'elezione ovvero il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni	Designazione dei rappresentanti delle liste presso gli uffici elettorali di sezione: l'atto di designazione dei rappresentanti delle liste presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario comunale, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali,	Art. 25, co. 1°, T.U. Camera

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
entro venerdì 2 marzo ovvero il pomeriggio di sabato 3 marzo o la mattina del 4 marzo, prima delle 7	ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio antecedente la votazione o la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.	
Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni alle ore 16 del 3 marzo 2018	Costituzione degli uffici elettorali di sezione: gli Uffici elettorali di sezione sono costituiti dai rispettivi presidenti che ne chiamano a far parte quattro scrutatori ed un segretario.	Art. 41, T.U. Camera
	Il segretario viene scelto dal presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio, tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.	Art. 2, L. 53/1990
	Come già ricordato, gli scrutatori sono designati per ciascuna elezione dalla commissione elettorale comunale tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo istituito ai sensi della L. 95/1989, e secondo le modalità stabilite nella stessa legge, nonché dall'art. 38, T.U. Camera.	Art. 6, L. 95/1989; art., 38, T.U. Camera
Entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione entro le ore 12 del 4 marzo 2018	Designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici centrali circoscrizionali: l'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale.	Art. 25, co. 2°, T.U. Camera
Dalle ore 7 alle ore 23 della domenica fissata per la votazione dalle ore 7 alle ore 23 del 4 marzo 2018	Votazione degli elettori: il presidente, dichiara aperta la votazione, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori ammessi a votare in soprannumero nella sezione ai sensi dell'art. 50, T.U. Camera.	Art. 1, comma 399, L. 147/2013
	Gli elettori che all'ora di chiusura delle operazioni di votazione si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.	Artt. 46, co. 1 e 3, e 64-bis T.U. Camera
Subito dopo la chiusura della votazione ed entro le ore 14 del giorno seguente dalle ore 23 del 4 marzo 2018 alle ore 14 del 5 marzo 2018	Apertura e chiusura delle operazioni di scrutinio: le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, compiute le operazioni di cui all'articolo 67, T.U. Camera. Le operazioni di scrutinio proseguono senza interruzione e sono ultimate entro le ore 14 del lunedì. Si procede preliminarmente alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettuano quelle per l'elezione della Camera. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere le operazioni e sigillare la cassetta, l'urna ed il plico, che, con il verbale e le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al Cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.	Art. 73, co. 1°, T.U. Camera
Non oltre il 20° giorno dalle elezioni 23 marzo 2018	Prima riunione delle nuove Camere: la prima riunione delle nuove Camere ha luogo non oltre il 20° giorno dalle elezioni, nel giorno fissato dal DPR recante la convocazione dei comizi elettorali. <i>Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, ha fissato la data della prima riunione delle Camere.</i>	Art. 61, co. 1°, Cost.; art. 11, co. 2°, T.U. Camera

Voto degli italiani all'estero

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
Entro il 60° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia entro il 3 gennaio 2018	Comunicazione dell'elenco provvisorio dei residenti all'estero: il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.	Art. 5, co. 8, D.P.R. 104/2003
Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la cessazione della legislatura (in caso di scadenza naturale)	Esercizio dell'opzione per il voto in Italia da parte degli elettori residenti all'estero: gli elettori residenti all'estero possono esercitare l'opzione per votare in Italia, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza.	Art. 4, co.1 e 2, L. 459/2001
Entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni (in caso di scioglimento anticipato) entro l'8 gennaio 2018	In caso di scioglimento anticipato, l'elettore può esercitare l'opzione entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.	
Entro il 10° giorno successivo all'indizione delle votazioni entro l'8 gennaio 2018	Reiscrizione nell'AIRE degli elettori residenti all'estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto in Italia: gli elettori residenti all'estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità, che chiedono di essere reinscritti nell'AIRE, possono anche scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.	Art. 1, co. 2, L. 104/2002; art. 16, co. 4, D.P.R. 104/2003
Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali entro il 18 gennaio 2018	Spedizione agli elettori residenti all'estero di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale: i comuni di iscrizione elettorale inviano una cartolina-avviso, recante l'indicazione della data di votazione e avvertenze per il ritiro della tessera elettorale, agli elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia o che si trovino in Stati con i cui Governi non sia stato possibile concludere intese in forma semplificata per garantire il pieno esercizio del diritto di voto ovvero in Stati la cui situazione politica o sociale comprometta lo svolgimento di tale diritto.	Art. 6. L. 40/1979; art. 23, D.P.R. 104/2003
tra le ore 8 del 19 gennaio 2018 e le ore 16 del 21 gennaio 2018	Presentazione dei contrassegni di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero: si osservano i termini e le modalità stabilite in materia dal testo unico delle leggi per l'elezione della Camera e le disposizioni specifiche dettate dall'articolo 8 della L. 459/2001.	Art. 8, co. 1, L. 459
Tra le ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione tra le ore 8 del 28 gennaio e le ore 20 del 29 gennaio 2018	Presentazione delle liste per la circoscrizione Estero: le liste sono presentate per ciascuna ripartizione della Circoscrizione Estero.	Art. 8, co. 1, L. 459/2001
Entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale	Esercizio dell'opzione per il voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero e dei loro familiari conviventi, ossia dei cittadini che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di	Art. 4-bis, co. 1 e 2, L. 459/2001

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
entro il 31 gennaio 2018	almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti. L'opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il termine previsto. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.	
Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione Elettorale entro il 4 febbraio 2018	Comunicazione del Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri dell'elenco degli elettori temporaneamente all'estero: il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.	Art. 4-bis, co. 3, L. 459/2001
Non oltre 18 giorni prima delle data stabilita per le votazioni in Italia non oltre il 14 febbraio 2018	Invio agli elettori residenti all'estero del plico contenente il certificato e la scheda elettorale: gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Il plico contiene anche le indicazioni sulle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza.	Art. 12, co. 3, L. 459/2001
A 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia 18 febbraio 2018	Termine entro cui il plico elettorale deve pervenire agli elettori all'estero: gli elettori residenti all'estero che, a 14 giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare.	Art. 12, co. 5, L. 459/2001
Entro l'11° giorno antecedente la data delle votazioni entro il 21 febbraio 2018	Reiscrizione nell'AIRE degli elettori residenti all'estero cancellati per irreperibilità ed esercizio del diritto di voto per corrispondenza: gli elettori residenti all'estero cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono presentarsi all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza.	Art. 16, D.P.R. 104/2003
	Dopo che l'ufficio consolare, attraverso il comune che ha effettuato la cancellazione, ha accertato entro 48 ore la mancanza di impedimenti al godimento del diritto di elettorato attivo da parte dell'interessato, gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco e ricevono dall'ufficio consolare il plico contenente il certificato, la scheda elettorale e l'ulteriore materiale per l'esercizio del voto per corrispondenza.	
Non oltre il 10° giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia non oltre il 22 febbraio 2018	Invio all'ufficio consolare, da parte degli elettori residenti all'estero, della busta contenente la scheda e il tagliando comprovante l'esercizio del diritto di voto: una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore residente all'estero la spedisce nell'apposita busta, unitamente al tagliando, staccato dal certificato elettorale e comprovante l'esercizio del diritto di voto, all'ufficio consolare.	Art. 12, co. 6, L. 459/2001
Non oltre le ore 16, ora	Termine entro cui la busta con la scheda elettorale	Art. 12, co. 7 e 8, L.

Termine	Adempimento	Riferimento normativo
locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia non oltre le ore 16, ora locale, del 1° marzo 2018	votata deve pervenire all'ufficio consolare: i responsabili degli uffici consolari inviano all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza dall'estero. Le buste sono inviate con spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. Dopo l'invio i responsabili degli uffici consolari provvedono all'immediato incenerimento delle schede pervenute oltre la scadenza del termine e di quelle stampate e non utilizzate.	459/2001
dalle ore 23 del 4 marzo 2018	Operazioni di scrutinio dei voti della circoscrizione Estero: le operazioni di scrutinio dei voti inviati per corrispondenza dagli elettori residenti all'estero si svolgono contemporaneamente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale.	Art. 14, co. 1, L. 459/2001

Risultati elezioni Politiche 2013

Risultati elezione Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013 - Riepilogativo Nazionale ³³

La partecipazione al voto

		%
<i>Elettori</i>	46.905.154	
<i>Votanti</i>	35.271.541	75,20
<i>Totale voti validi</i>	34.002.524	96,40
<i>Schede bianche</i>	395.285	1,12
<i>Schede nulle</i>	872.541	2,47
<i>Voti contestati e non assegnati</i>	1.191	0,00
<i>Totale voti non validi</i>	1.269.017	3,60

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
Pier Luigi Bersani				
	Partito Democratico	8.644.523	25,42	292
	Sinistra Ecologia Libertà	1.089.409	3,20	37
	Centro Democratico	167.072	0,49	6
	SVP	146.804	0,43	5
	Totale coalizione	10.047.808	29,55	340
Silvio Berlusconi				
	Il Popolo della Libertà	7.332.972	21,57	97
	Lega Nord	1.390.014	4,09	18
	Fratelli d'Italia	665.830	1,96	9
	La Destra	219.769	0,65	0
	Grande Sud - MPA	148.552	0,44	0
	Mir - Moderati in Rivoluzione	81.984	0,24	0
	Partito Pensionati	54.854	0,16	0
	Intesa Popolare	25.632	0,08	0
	Liberi per una Italia Equa	3.243	0,01	0
	Totale coalizione	9.922.850	29,18	124
Giuseppe Piero Grillo				
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	8.689.458	25,56	108
Mario Monti				
	Monti per l'Italia	2.824.065	8,31	37
	Unione di Centro	608.210	1,79	8

³³ Esclusa Valle d'Aosta.
Ufficio servizi statistici - Città metropolitana di Milano

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
	Futuro e Libertà	159.332	0,47	0
	Totale coalizione	3.591.607	10,56	45
Antonio Ingroia				
	Rivoluzione Civile	765.188	2,25	0
Oscar Luigi Giannino				
	Fare per Fermare il Declino	380.756	1,12	0
Marco Ferrando				
	Partito Comunista dei Lavoratori	89.995	0,26	0
Roberto Fiore				
	Forza Nuova	89.811	0,26	0
Giacinto Marco Pannella				
	Lista Amnistia Giustizia Libertà	64.709	0,19	0
Ulli Mair				
	Die Freiheitlichen	48.317	0,14	0
Simone Di Stefano				
	Casapound Italia	47.692	0,14	0
Luca Romagnoli				
	Fiamma Tricolore	44.744	0,13	0
Magdi Cristiano Allam				
	Io Amo l'Italia	42.524	0,13	0
Lodovico Pizzati				
	Indipendenza Veneta	33.274	0,10	0
Renato Jannuzzi				
	Liberali per l'Italia - PLI	28.027	0,08	0
Giovanni Angelo Colli				
	Partito Sardo d'Azione	18.585	0,05	0
Fabrizio Comencini				
	Liga Veneta Repubblica	15.838	0,05	0
Giuseppe Cirillo				
	Voto di Protesta	12.746	0,04	0
Antonio Guadagnini				
	Veneto Stato	11.378	0,03	0
Stefana Gabriella Anastasia Craxi				

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
	Riformisti Italiani	8.223	0,02	0
Pietro Murru				
	Indipendenza per la Sardegna	7.598	0,02	0
Franco Torchia				
	PRI	7.143	0,02	0
Salvatore Meloni				
	Meris	5.901	0,02	0
Adriano Lotito				
	Partito di Alternativa Comunista	5.159	0,02	0
Marco Marsili				
	I Pirati	4.557	0,01	0
Marina Petrini				
	Movimento Progetto Italia - MID	3.967	0,01	0
Raffaele Bruno				
	Rifondazione Missina Italiana	3.178	0,01	0
Antonio Potenza				
	Popolari Uniti	2.992	0,01	0
Piero Puschiavo				
	Progetto Nazionale	2.865	0,01	0
Antonio Piarulli				
	Movimento P.P.A.	1.526	0,00	0
Maria Di Prato				
	Unione Popolare	1.515	0,00	0
Antonio Corsi				
	Tutti Insieme per l'Italia	1.452	0,00	0
Erika Graci				
	Staminali d'Italia	585	0,00	0
Carla Corsetti				
	Democrazia Atea	556	0,00	0
	Totale	34.002.524	100,0	617
Valle d'Aosta				1
Seggi estero				12

Riepilogo dei seggi Circostrizioni nazionali

Circostrizioni nazionali	Liste										Totale circostrizioni	
	Movimento 5 Stelle	SEL	PD	Centro Democratico	SVP	Scelta Civica con Monti per l'Italia	UDC	PDL	LN	Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale		Valle d'Aoste
Valle d'Aosta											1	1
Piemonte 1	4	2	11			2		3	1			23
Piemonte 2	4	1	10			2		3	1	1		22
Lombardia 1	6	2	21			3		5	2	1		40
Lombardia 2	6	2	20			4		7	6			45
Lombardia 3	2	1	8			1		2	1	1		16
Trentino Alto Adige	1	1	3		5	1		1				12
Veneto 1	6	1	13			2	1	5	3			31
Veneto 2	4	1	9			2		2	2			20
Friuli Venezia Giulia	2	1	6			1		1	1			12
Liguria	3	1	9			1		2				16
Emilia Romagna	7	2	28			2		5	1			45
Toscana	5	2	23	1		2		4		1		38
Umbria	2		5			1		1				9
Marche	3	1	9			1		2				16
Lazio 1	8	3	21			2	1	6		1		42
Lazio 2	3	1	7			1		3		1		16
Abruzzo	3	1	6			1		3				14
Molise			2									2
Campania 1	5	2	14	1		1	1	7		1		32
Campania 2	4	2	12			2	1	6		1		28
Puglia	8	5	15	1		2	1	9		1		42
Basilicata	1	1	3					1				6
Calabria	4	1	9	1			1	4				20
Sicilia 1	6	1	10			1	1	6				25
Sicilia 2	7	1	10	1		1	1	6				27
Sardegna	4	1	8	1		1		3				18
Totale liste	108	37	292	6	5	37	8	97	18	9	1	618

Riepilogo dei seggi Circostrizioni estero

Circostrizioni estero	Liste						Totale circostrizioni
	Movimento 5 Stelle	PD	Con Monti per l'Italia	PDL	Movimento associativo Italiani all'estero	Unione Sudamericana Immigrati Italiani	
Europa	1	2	1	1			5
America meridionale		1			2	1	4
America settentrionale e centrale		1	1				2
Africa, Asia, Oceania e Antartide		1					1
Totale liste	1	5	2	1	2	1	12

Circoscrizione - Lombardia 1

Scheda elettorale di Lombardia 1



La partecipazione al voto

	Totale circonscrizione	%	provincia Milano	%	provincia Monza e Brianza	%
<i>Elettori</i>	2.997.661		2.340.581		657.080	
<i>Votanti</i>	2.376.777	79,29	1.848.377	78,97	528.400	80,42
<i>Totale voti validi</i>	2.308.319	97,12	1.796.811	97,21	511.508	96,80
<i>Schede bianche</i>	21.918	0,92	16.725	0,90	5.193	0,98
<i>Schede nulle</i>	46.417	1,95	34.740	1,88	11.677	2,21
<i>Voti contestati e non assegnati</i>	123	0,01	101	0,01	22	0,00
<i>Totale voti non validi</i>	68.458	2,88	51.566	2,79	16.892	3,20

Risultati Lombardia 1

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
Silvio Berlusconi				
	Il Popolo della Libertà	477.084	20,67	5
	Lega Nord	200.234	8,67	2
	Fratelli d'Italia	34.550	1,50	1
	La Destra	7.191	0,31	0
	Mir - Moderati in Rivoluzione	2.758	0,12	0
	Intesa Popolare	1.654	0,07	0
	Totale coalizione	723.471	31,34	8
Pier Luigi Bersani				
	Partito Democratico	638.331	27,65	21
	Sinistra Ecologia Libertà	68.921	2,99	2
	Centro Democratico	4.295	0,19	0
	Totale coalizione	711.547	30,83	23
Giuseppe Piero Grillo				
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	472.158	20,45	6
Mario Monti				
	Scelta Civica con Monti per l'Italia	258.644	11,20	3
	Unione di Centro	20.454	0,89	0
	Futuro e Libertà	6.030	0,26	0
	Totale coalizione	285.128	12,35	3
Oscar Giannino				
	Fare per Fermare il Declino	48.327	2,09	0
Antonio Ingroia				
	Rivoluzione Civile	40.703	1,76	0
Marco Ferrando				
	Partito Comunista dei Lavoratori	8.879	0,38	0
Roberto Fiore				
	Forza Nuova	8.067	0,35	0
Marco Marsili				
	I Pirati	4.557	0,20	0
Magdi Cristiano Allam				
	Io Amo l'Italia	4.201	0,18	0
Stefania Gabriella Anastasia Craxi				
	Riformisti Italiani	1.281	0,06	0
	Totale	2.308.319	100,00	40

Gli eletti per Lista - Lombardia 1

Candidati	Gruppo d'appartenenza attuale
Bersani Pier Luigi	Partito Democratico
Galli Giampaolo	Partito Democratico
Pollastrini Barbara Maria Simonetta	Partito Democratico
Mauri Matteo	Partito Democratico
Marzano Maria Detta Michela	Partito Democratico
Civati Giuseppe detto Pippo	Partito Democratico
Quartapelle Procopio Lia	Partito Democratico
Fiano Emanuele	Partito Democratico
Laforgia Francesco	Partito Democratico
Monaco Francesco	Partito Democratico
Peluffo Vinicio Giuseppe Guido	Partito Democratico
Mosca Alessia Maria	Partito Democratico
Cimbro Eleonora	Partito Democratico
Cova Paolo	Partito Democratico
Giuliani Fabrizia	Partito Democratico
Casati Ezio Primo	Partito Democratico
Rampi Roberto	Partito Democratico
Gasparini Daniela Matilde Maria	Partito Democratico
Carbone Ernesto	Partito Democratico
Locatelli Pia Elda	Partito Democratico
Malpezzi Simona Flavia	Partito Democratico
Fava Giovanni Giuseppe Claudio	Sinistra Ecologia Libertà
Farina Daniele	Sinistra Ecologia Libertà
Lupi Maurizio Enzo	Il Popolo della Libertà
Casero Luigi	Il Popolo della Libertà
Centemero Elena	Il Popolo della Libertà
Bernardo Maurizio	Il Popolo della Libertà
Squeri Luca	Il Popolo della Libertà
Salvini Matteo	Lega Nord
Grimoldi Paolo	Lega Nord
La Russa Ignazio Benito Maria	Fratelli d'Italia
Borletti Dell'Acqua Buitoni Ilaria Carla Anna	Scelta Civica con Monti per l'Italia
Dambrosio Stefano	Scelta Civica con Monti per l'Italia
Librandi Gianfranco	Scelta Civica con Monti per l'Italia
Carinelli Paola	Movimento 5 Stelle
De Rosa Massimo Felice	Movimento 5 Stelle
Caso Vincenzo	Movimento 5 Stelle
Di Stefano Manlio	Movimento 5 Stelle
Tripiedi Davide	Movimento 5 Stelle
Pesco Daniele	Movimento 5 Stelle

Risultati Provincia di Milano

Capo coalizione	Liste	Voti	%
Pier Luigi Bersani			
	Partito Democratico	508.972	28,33
	Sinistra Ecologia Libertà	58.017	3,23
	Centro Democratico	3.437	0,19
	Totale coalizione	570.426	31,75
Silvio Berlusconi			
	Il Popolo della Libertà	367.314	20,44
	Lega Nord	140.439	7,82
	Fratelli d'Italia	27.249	1,52
	La Destra	5.776	0,32
	Mir - Moderati in Rivoluzione	2.282	0,13
	Intesa Popolare	1.303	0,07
	Totale coalizione	544.363	30,30
Giuseppe Piero Grillo			
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	364.941	20,31
Mario Monti			
	Scelta Civica con Monti per l'Italia	204.956	11,41
	Unione di Centro	15.416	0,86
	Futuro e Libertà	4.882	0,27
	Totale coalizione	225.254	12,54
Oscar Giannino			
	Fare per Fermare il Declino	36.968	2,06
Antonio Ingroia			
	Rivoluzione Civile	33.818	1,88
Marco Ferrando			
	Partito Comunista dei Lavoratori	7.080	0,39
Roberto Fiore			
	Forza Nuova	6.104	0,34
Marco Marsili			
	I Pirati	3.484	0,19
Magdi Cristiano Allam			
	Io Amo l'Italia	3.338	0,19
Stefania Gabriella Anastasia Craxi			
	Riformisti Italiani	1.035	0,06
	Totale	1.796.811	100,00

Risultati Provincia di Monza e della Brianza

Capo coalizione	Liste	Voti	%
Silvio Berlusconi			
	Il Popolo della Libertà	109.770	21,46
	Lega Nord	59.795	11,69
	Fratelli d'Italia	7.301	1,43
	La Destra	1.415	0,28
	Mir - Moderati in Rivoluzione	476	0,09
	Intesa Popolare	351	0,07
	Totale coalizione	179.108	35,02
Pier Luigi Bersani			
	Partito Democratico	129.359	25,29
	Sinistra Ecologia Libertà	10.904	2,13
	Centro Democratico	858	0,17
	Totale coalizione	141.121	27,59
Giuseppe Piero Grillo			
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	107.217	20,96
Mario Monti			
	Scelta Civica con Monti per l'Italia	53.688	10,50
	Unione di Centro	5.038	0,98
	Futuro e Libertà	1.148	0,22
	Totale coalizione	59.874	11,71
Oscar Giannino			
	Fare per Fermare il Declino	11.359	2,22
Antonio Ingroia			
	Rivoluzione Civile	6.885	1,35
Roberto Fiore			
	Forza Nuova	1.963	0,38
Marco Ferrando			
	Partito Comunista dei Lavoratori	1.799	0,35
Marco Marsili			
	I Pirati	1.073	0,21
Magdi Cristiano Allam			
	Io Amo l'Italia	863	0,17
Stefania Gabriella Anastasia Craxi			
	Riformisti Italiani	246	0,05
	Totale	511.508	100,00

Risultati Comune di Milano

La partecipazione al voto

		%
Elettori	945.500	
Votanti	731.428	77,36
Totale voti validi	715.301	97,80
Schede bianche	5.350	0,73
Schede nulle	10.742	1,47
Voti contestati e non assegnati	35	0,00
Totale voti non validi	16.127	2,20

Capo coalizione	Liste	Voti	%
Pier Luigi Bersani			
	Partito Democratico	208.161	29,10
	Sinistra Ecologia Libertà	30.527	4,27
	Centro Democratico	1.710	0,24
	Totale coalizione	240.398	33,61
Silvio Berlusconi			
	Il Popolo della Libertà	146.282	20,45
	Lega Nord	45.173	6,32
	Fratelli d'Italia	12.395	1,73
	La Destra	2.217	0,31
	Mir - Moderati in Rivoluzione	1.163	0,16
	Intesa Popolare	416	0,06
	Totale coalizione	207.646	29,03
Giuseppe Piero Grillo			
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	121.408	16,97
Mario Monti			
	Scelta Civica con Monti per l'Italia	98.246	13,73
	Unione di Centro	5.652	0,79
	Futuro e Libertà	2.033	0,28
	Totale coalizione	105.931	14,81
Oscar Giannino			
	Fare per Fermare il Declino	19.496	2,73
Antonio Ingroia			
	Rivoluzione Civile	13.390	1,87
Marco Ferrando			
	Partito Comunista dei Lavoratori	2.212	0,31
Roberto Fiore			
	Forza Nuova	2.067	0,29
Magdi Cristiano Allam			
	Io Amo l'Italia	1.355	0,19
Marco Marsili			
	I Pirati	1.022	0,14
Stefania Gabriella Anastasia Craxi			
	Riformisti Italiani	376	0,05
	Totale	715.301	100,00

Risultati Comune di Monza

La partecipazione al voto

		%
Elettori	91.178	
Votanti	72.962	80,02
Totale voti validi	71.194	97,58
Schede bianche	630	0,86
Schede nulle	1.138	1,56
Voti contestati e non assegnati	0	0,00
Totale voti non validi	1.768	2,42

Capo coalizione	Liste	Voti	%
Silvio Berlusconi			
	Il Popolo della Libertà	14.630	20,55
	Lega Nord	6.275	8,81
	Fratelli d'Italia	1.113	1,56
	La Destra	205	0,29
	Mir - Moderati in Rivoluzione	90	0,13
	Intesa Popolare	37	0,05
	Totale coalizione	22.350	31,39
Pier Luigi Bersani			
	Partito Democratico	20.043	28,15
	Sinistra Ecologia Libertà	1.710	2,40
	Centro Democratico	133	0,19
	Totale coalizione	21.886	30,74
Giuseppe Piero Grillo			
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	13.328	18,72
Mario Monti			
	Scelta Civica con Monti per l'Italia	9.030	12,68
	Unione di Centro	636	0,89
	Futuro e Libertà	185	0,26
	Totale coalizione	9.851	13,84
Oscar Giannino			
	Fare per Fermare il Declino	2.086	2,93
Antonio Ingroia			
	Rivoluzione Civile	995	1,40
Marco Ferrando			
	Partito Comunista dei Lavoratori	245	0,34
Roberto Fiore			
	Forza Nuova	180	0,25
Marco Marsili			
	I Pirati	112	0,16
Magdi Cristiano Allam			
	Io Amo l'Italia	129	0,18
Stefania Gabriella Anastasia Craxi			
	Riformisti Italiani	32	0,04
	Totale	71.194	100,00

La partecipazione al voto per comune Provincia di Milano.

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Abbiategrasso	24.301	77,01	1,27	2,19	0,15	3,61
Albairate	3.619	80,93	1,30	3,21	0,00	4,51
Arconate	5.136	82,67	1,60	3,27	0,00	4,88
Arese	15.129	82,47	0,67	1,64	0,01	2,32
Arluno	8.961	81,01	1,32	2,93	0,00	4,26
Assago	6.413	85,06	0,82	1,61	0,00	2,44
Baranzate	6.960	76,06	1,00	2,13	0,00	3,14
Bareggio	13.682	80,30	0,93	2,37	0,01	3,30
Basiano	2.812	80,62	0,97	1,81	0,00	2,78
Basiglio	5.609	83,15	0,41	1,07	0,00	1,48
Bellinzago Lombardo	3.024	83,43	1,11	1,82	0,00	2,93
Bernate Ticino	2.461	84,48	1,64	3,13	0,05	4,81
Besate	1.605	79,31	1,57	3,38	0,00	4,95
Binasco	5.670	81,13	1,33	2,37	0,00	3,70
Boffalora sopra Ticino	3.316	83,50	1,16	3,54	0,00	4,69
Bollate	28.486	80,12	1,03	2,09	0,00	3,13
Bresso	20.101	80,11	0,96	1,79	0,01	2,76
Bubbiano	1.700	78,71	1,57	2,77	0,00	4,33
Buccinasco	20.780	83,86	0,83	1,60	0,00	2,43
Buscate	3.697	78,06	1,63	3,22	0,00	4,85
Bussero	6.823	84,27	0,90	2,03	0,00	2,94
Busto Garolfo	10.741	78,57	1,24	2,74	0,00	3,98
Calvignasco	905	82,21	0,67	2,28	0,00	2,96
Cambiago	4.974	81,62	1,23	2,56	0,00	3,79
Canegrate	9.888	77,90	1,21	2,61	0,00	3,82
Carpiano	3.029	79,33	0,75	2,29	0,08	3,12
Carugate	11.012	82,24	0,98	2,12	0,00	3,10
Casarile	2.967	79,88	0,97	2,24	0,00	3,21
Casorezzo	4.261	80,64	0,76	1,86	0,00	2,62
Cassano d'Adda	13.676	79,71	0,93	2,30	0,00	3,23
Cassina de' Pecchi	10.338	83,73	0,69	1,62	0,00	2,31
Cassinetta di Lugagnano	1.485	82,83	1,38	1,71	0,00	3,09
Castano Primo	8.486	79,38	1,16	3,30	0,00	4,45
Cernusco sul Naviglio	24.868	82,58	0,86	1,78	0,00	2,64
Cerro al Lambro	3.994	84,23	1,37	1,75	0,00	3,12
Cerro Maggiore	11.708	79,36	1,26	2,57	0,00	3,83
Cesano Boscone	18.459	77,49	1,06	2,05	0,00	3,11
Cesate	10.705	78,94	0,95	2,32	0,00	3,27
Cinisello Balsamo	53.501	77,29	1,01	1,98	0,00	2,99
Cislino	3.511	83,79	0,99	1,60	0,00	2,58
Cologno Monzese	34.221	77,19	1,17	2,04	0,02	3,22
Colturano	1.503	79,84	1,33	2,08	0,00	3,42
Corbetta	13.597	81,44	0,95	2,29	0,00	3,24
Cormano	15.380	80,72	1,04	2,29	0,00	3,33

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Cornaredo	15.728	81,80	0,83	2,12	0,00	2,95
Corsico	25.964	77,13	1,01	2,21	0,00	3,23
Cuggiono	6.227	81,68	1,06	2,65	0,00	3,72
Cusago	2.832	87,04	0,77	1,50	0,00	2,27
Cusano Milanino	15.397	80,72	0,79	1,79	0,00	2,57
Dairago	4.742	81,84	1,37	2,99	0,03	4,38
Dresano	2.375	83,12	1,06	2,33	0,00	3,39
Gaggiano	7.074	82,17	0,93	2,20	0,00	3,13
Garbagnate Milanese	21.189	78,15	1,18	2,19	0,00	3,36
Gessate	6.508	80,65	0,78	2,00	0,00	2,78
Gorgonzola	15.046	81,36	0,94	1,74	0,00	2,68
Grezzago	2.069	79,36	0,67	2,86	0,00	3,53
Gudo Visconti	1.307	85,92	0,71	2,05	0,00	2,76
Inveruno	6.950	81,88	1,02	2,60	0,00	3,62
Inzago	8.321	82,44	0,92	2,19	0,00	3,10
Lacchiarella	6.655	79,67	1,11	3,11	0,02	4,24
Lainate	19.814	80,52	1,24	2,48	0,01	3,73
Legnano	44.511	78,72	0,99	1,96	0,00	2,95
Liscate	3.001	81,34	0,57	2,01	0,00	2,58
Locate di Triulzi	7.356	81,25	1,00	2,24	0,00	3,25
Magenta	18.114	80,20	1,22	2,37	0,01	3,61
Magnago	7.243	79,50	1,15	3,09	0,00	4,24
Marcallo con Casone	4.809	81,08	0,74	2,82	0,00	3,57
Masate	2.583	84,86	1,09	2,14	0,00	3,24
Mediglia	8.782	80,49	0,91	2,18	0,00	3,08
Melegnano	12.855	79,05	0,95	2,39	0,02	3,37
Melzo	14.203	78,77	1,08	2,33	0,00	3,41
Mesero	3.237	81,90	1,13	2,38	0,00	3,51
Milano	945.500	77,36	0,73	1,47	0,00	2,20
Morimondo	937	75,45	0,57	4,81	0,00	5,37
Motta Visconti	6.027	79,34	1,44	2,70	0,00	4,14
Nerviano	13.791	79,20	1,12	2,24	0,00	3,36
Nosate	577	84,75	3,48	4,50	0,00	7,98
Novate Milanese	15.871	81,92	0,76	1,62	0,00	2,38
Noviglio	3.434	81,83	0,82	1,99	0,00	2,81
Opera	10.645	83,14	0,76	1,76	0,00	2,52
Ossona	3.246	81,21	0,76	2,69	0,04	3,49
Ozzero	1.188	81,82	0,93	1,75	0,00	2,67
Paderno Dugnano	36.697	81,01	1,06	2,03	0,00	3,09
Pantigliate	4.506	81,40	0,79	2,34	0,00	3,14
Parabiago	21.223	78,20	1,22	2,49	0,00	3,72
Paullo	8.344	79,94	0,94	2,28	0,01	3,24
Pero	8.080	78,32	1,28	1,93	0,00	3,21
Peschiera Borromeo	17.678	82,41	0,82	1,87	0,00	2,68
Pessano con Bornago	6.919	83,84	0,81	2,14	0,02	2,97
Pieve Emanuele	12.024	77,44	0,98	2,17	0,03	3,18

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Pioltello	23.379	77,05	1,18	2,12	0,00	3,30
Pogliano Milanese	6.408	80,12	1,36	2,92	0,00	4,29
Pozzo d'Adda	4.294	77,88	0,69	2,54	0,00	3,23
Pozzuolo Martesana	6.285	81,65	1,23	2,57	0,00	3,80
Pregnana Milanese	5.568	82,18	0,98	2,38	0,02	3,39
Rescaldina	10.989	78,88	1,08	3,06	0,00	4,14
Rho	39.710	78,08	0,92	2,19	0,00	3,11
Robecchetto con Induno	3.817	79,77	2,30	2,89	0,00	5,19
Robecco sul Naviglio	5.440	81,27	1,00	2,65	0,00	3,64
Rodano	3.550	85,77	0,62	1,35	0,00	1,97
Rosate	4.161	82,41	1,40	2,13	0,00	3,53
Rozzano	31.212	78,19	1,24	2,31	0,00	3,55
San Colombano al Lambro	5.799	78,43	2,02	3,28	0,00	5,30
San Donato Milanese	23.510	82,05	0,77	1,27	0,00	2,04
San Giorgio su Legnano	5.295	79,64	1,02	2,75	0,00	3,77
San Giuliano Milanese	26.377	77,56	0,89	2,08	0,01	2,98
San Vittore Olona	6.441	80,56	0,94	2,20	0,00	3,14
San Zenone al Lambro	3.252	82,38	1,08	2,35	0,00	3,43
Santo Stefano Ticino	3.812	81,22	0,94	2,36	0,00	3,29
Sedriano	8.695	79,97	1,11	2,52	0,00	3,62
Segrate	26.046	83,16	0,79	1,47	0,00	2,26
Senago	16.427	79,57	1,16	2,17	0,00	3,32
Sesto San Giovanni	59.181	77,36	1,03	1,67	0,00	2,70
Settala	5.347	83,15	0,76	2,16	0,00	2,92
Settimo Milanese	15.573	83,48	0,72	1,88	0,00	2,60
Solaro	10.442	79,84	1,15	2,47	0,00	3,62
Trezzano Rosa	3.712	81,01	0,90	2,49	0,03	3,43
Trezzano sul Naviglio	15.756	80,71	0,83	1,87	0,01	2,71
Trezzo sull'Adda	9.030	80,16	1,05	2,13	0,00	3,18
Tribiano	2.583	84,48	1,24	2,34	0,00	3,57
Truccazzano	4.503	81,19	1,20	2,49	0,00	3,69
Turbigo	5.535	79,58	1,43	2,47	0,00	3,90
Vanzaghello	4.191	79,74	1,08	3,41	0,00	4,49
Vanzago	6.922	82,79	0,73	2,22	0,00	2,95
Vaprio d'Adda	5.928	81,16	0,87	2,20	0,00	3,08
Vermezzo	2.960	82,84	1,14	1,84	0,00	2,98
Vernate	2.532	80,92	1,17	2,29	0,00	3,47
Vignate	6.878	82,87	1,04	2,11	0,00	3,14
Villa Cortese	4.999	82,78	0,80	3,46	0,00	4,25
Vimodrone	12.841	80,55	0,97	1,84	0,00	2,80
Vittuone	6.603	81,90	1,13	2,24	0,00	3,37
Vizzolo Predabissi	3.180	85,13	0,78	2,11	0,11	2,99
Zelo Surrigone	1.254	85,41	0,75	1,40	0,00	2,15
Zibido San Giacomo	5.091	82,60	0,88	2,47	0,05	3,40
Totale 134 comuni	2.340.581	78,97	0,90	1,88	0,01	2,79

Risultati per Comune

Valori percentuali (prima parte)

Comuni	Partito Comunista Del Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
Abbiategrasso	0,44	20,79	1,61	2,13	27,28	0,19	29,61	10,56	1,16	0,27	11,99
Albairate	0,61	23,24	0,93	2,79	24,67	0,18	27,64	9,51	1,14	0,25	10,90
Arconate	0,45	22,98	1,63	1,49	19,36	0,15	21,00	8,64	0,72	0,17	9,53
Arese	0,12	19,72	1,41	2,19	26,22	0,15	28,56	14,28	1,00	0,26	15,54
Arluno	0,68	21,38	1,80	1,81	27,38	0,12	29,31	9,06	0,78	0,20	10,04
Assago	0,30	23,60	2,42	3,01	26,70	0,19	29,89	10,05	0,73	0,32	11,10
Baranzate	0,82	24,88	2,20	2,48	29,86	0,20	32,53	7,88	0,86	0,33	9,07
Bareggio	0,40	24,26	1,92	1,75	26,84	0,14	28,74	10,10	1,10	0,27	11,47
Basiano	0,41	24,23	1,86	2,31	27,72	0,09	30,13	7,94	0,86	0,14	8,94
Basiglio	0,13	19,54	0,91	2,22	17,58	0,15	19,96	15,47	0,39	0,17	16,04
Bellinzago Lombardo	0,24	21,03	2,04	2,37	30,22	0,24	32,83	10,49	1,10	0,29	11,88
Bernate Ticino	0,51	17,23	1,41	1,87	20,06	0,20	22,13	11,57	1,06	0,25	12,89
Besate	0,58	23,97	0,83	1,16	19,59	0,08	20,83	7,93	0,91	0,17	9,01
Binasco	0,47	23,00	1,81	2,21	27,65	0,34	30,20	11,20	1,26	0,23	12,69
Boffalora sopra Ticino	0,19	18,68	2,16	1,29	21,11	0,15	22,55	8,94	1,17	0,19	10,31
Bollate	0,54	23,34	2,19	2,75	30,36	0,16	33,27	9,16	0,88	0,16	10,20
Bresso	0,38	19,81	1,86	2,87	28,96	0,13	31,96	11,97	1,05	0,26	13,28
Bubbiano	0,78	33,98	1,41	2,27	18,75	0,00	21,02	7,42	0,63	0,08	8,13
Buccinasco	0,28	23,49	1,77	2,51	26,31	0,12	28,94	11,03	0,59	0,25	11,86
Buscate	0,58	19,08	1,57	1,53	22,54	0,22	24,29	10,01	1,13	0,22	11,36
Bussero	0,43	21,70	2,29	6,74	32,79	0,23	39,76	9,91	1,08	0,20	11,18
Busto Garolfo	0,47	20,09	1,67	2,11	23,66	0,19	25,95	10,96	1,18	0,21	12,35
Calvignasco	0,28	26,32	0,55	1,39	24,38	0,00	25,76	6,09	0,14	0,14	6,37
Cambiago	0,23	26,42	1,20	2,53	26,14	0,15	28,83	9,22	0,95	0,28	10,45
Canegrate	0,65	22,26	1,27	2,40	26,21	0,13	28,75	8,34	1,00	0,23	9,57
Carpiano	0,13	29,73	1,85	2,10	25,43	0,04	27,58	8,85	0,60	0,30	9,75
Carugate	0,40	20,90	2,01	2,37	30,60	0,14	33,11	10,95	1,00	0,28	12,24
Casarile	0,52	29,38	2,79	2,14	23,15	0,09	25,37	7,15	0,39	0,26	7,80
Casorezzo	0,39	22,56	1,23	1,97	21,25	0,09	23,31	9,62	0,60	0,21	10,43
Cassano d'Adda	0,38	18,59	2,35	2,55	27,87	0,25	30,67	10,29	0,79	0,27	11,36
Cassina de' Pecchi	0,43	20,83	1,93	3,46	26,74	0,18	30,38	11,46	0,80	0,20	12,46
Cassinetta di Lugagnano	0,50	22,32	2,52	2,52	23,57	0,17	26,26	11,91	1,26	0,42	13,59
Castano Primo	0,50	21,27	1,31	1,99	19,14	0,05	21,18	9,42	1,09	0,16	10,66

Comuni	Partito Comunista Dei Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
Cernusco sul Naviglio	0,26	19,62	2,06	2,81	30,32	0,15	33,28	12,88	0,91	0,27	14,05
Cerro al Lambro	0,34	21,02	1,41	2,06	32,19	0,15	34,40	9,91	0,89	0,28	11,08
Cerro Maggiore	0,51	21,20	1,82	1,62	23,45	0,21	25,28	10,68	1,25	0,25	12,18
Cesano Boscone	0,61	25,45	2,15	2,59	29,45	0,10	32,14	8,29	0,79	0,40	9,47
Cesate	0,51	26,13	1,82	2,69	27,96	0,15	30,80	8,76	0,78	0,27	9,81
Cinisello Balsamo	0,67	23,21	2,22	3,19	33,11	0,12	36,43	8,35	0,84	0,24	9,43
Cisliano	0,45	26,66	1,54	1,99	21,77	0,07	23,83	10,19	1,29	0,45	11,93
Cologno Monzese	0,48	23,72	2,22	3,16	27,75	0,17	31,08	7,95	0,88	0,32	9,15
Colturano	0,43	29,51	0,43	2,33	24,42	0,00	26,75	8,02	0,60	0,60	9,23
Corbetta	0,39	23,56	2,19	1,88	23,95	0,17	25,99	10,25	1,02	0,21	11,48
Cormano	0,46	23,43	2,24	2,86	31,41	0,14	34,41	8,97	0,95	0,26	10,18
Cornaredo	0,51	23,71	2,10	2,07	28,30	0,12	30,50	9,31	0,86	0,30	10,47
Corsico	0,56	22,12	2,07	2,51	31,91	0,12	34,54	8,66	0,82	0,33	9,80
Cuggiono	0,31	19,56	1,61	1,82	23,69	0,10	25,61	10,39	0,98	0,12	11,50
Cusago	0,29	22,58	0,62	1,87	18,47	0,25	20,59	15,90	0,79	0,25	16,94
Cusano Milanino	0,32	20,35	1,80	3,19	29,18	0,13	32,50	10,25	1,03	0,24	11,52
Dairago	0,51	20,91	1,72	2,29	25,03	0,27	27,59	9,67	0,78	0,38	10,83
Dresano	0,37	24,17	1,21	2,15	26,48	0,21	28,84	10,33	0,79	0,21	11,33
Gaggiano	0,30	22,16	1,35	1,97	27,33	0,07	29,37	11,93	0,92	0,34	13,19
Garbagnate Milanese	0,49	25,31	1,91	2,49	29,72	0,09	32,30	8,21	0,87	0,19	9,27
Gessate	0,31	24,67	1,72	2,31	28,32	0,12	30,75	12,07	0,98	0,25	13,31
Gorgonzola	0,37	21,73	1,97	2,92	30,71	0,24	33,87	11,47	0,84	0,18	12,50
Grezzago	0,06	22,41	1,45	1,83	24,49	0,32	26,64	8,21	0,88	0,19	9,28
Gudo Visconti	0,82	26,19	1,37	2,01	23,53	0,00	25,55	9,89	0,46	0,18	10,53
Inveruno	0,33	19,00	1,09	1,60	24,38	0,16	26,14	9,23	0,98	0,09	10,30
Inzago	0,41	18,79	3,02	2,86	27,92	0,14	30,92	11,58	1,47	0,38	13,43
Lacchiarella	0,47	22,55	2,01	2,30	28,40	0,18	30,88	8,12	1,20	0,30	9,61
Lainate	0,51	22,74	1,50	1,84	27,46	0,23	29,53	10,59	0,98	0,25	11,82
Legnano	0,34	19,56	1,49	1,99	25,47	0,30	27,77	11,19	0,72	0,26	12,18
Liscate	0,29	24,73	1,51	1,35	25,74	0,17	27,25	8,75	0,50	0,21	9,46
Locate di Triulzi	0,45	24,62	2,56	2,39	31,58	0,09	34,05	8,52	0,69	0,14	9,36
Magenta	0,41	20,02	1,88	2,06	26,01	0,15	28,22	10,49	0,91	0,29	11,69
Magnago	0,38	20,96	1,31	1,22	20,98	0,11	22,31	9,43	0,92	0,24	10,59
Marcallo con Casone	0,19	23,11	1,33	1,25	20,93	0,11	22,29	9,73	0,98	0,21	10,93
Masate	0,42	27,72	1,41	2,59	28,43	0,09	31,12	9,29	1,56	0,47	11,32

Comuni	Partito Comunista Dei Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
Mediglia	0,54	25,46	2,04	2,58	24,26	0,23	27,08	8,31	0,82	0,41	9,53
Melegnano	0,53	19,88	1,61	3,80	32,03	0,23	36,06	10,04	0,89	0,24	11,17
Melzo	0,57	20,17	1,92	2,61	29,96	0,17	32,74	10,77	0,99	0,27	12,03
Mesero	0,35	22,91	1,64	2,11	24,78	0,20	27,09	8,95	0,82	0,20	9,97
Milano	0,31	16,97	1,87	4,27	29,10	0,24	33,61	13,73	0,79	0,28	14,81
Morimondo	0,45	21,52	1,64	1,49	20,48	0,15	22,12	8,67	0,90	0,45	10,01
Motta Visconti	0,46	23,65	1,27	1,35	19,50	0,07	20,92	8,20	0,92	0,39	9,51
Nerviano	0,49	20,59	1,72	2,07	27,55	0,26	29,87	12,05	1,35	0,27	13,67
Nosate	0,22	18,44	0,89	1,33	28,00	0,44	29,78	8,00	1,56	0,00	9,56
Novate Milanese	0,35	20,75	2,21	3,07	32,09	0,12	35,28	11,29	0,89	0,23	12,41
Noviglio	0,29	28,52	1,79	2,01	21,64	0,11	23,76	7,62	0,40	0,11	8,13
Opera	0,42	21,88	1,69	2,23	29,56	0,13	31,91	8,80	0,61	0,19	9,60
Ossona	0,31	19,85	1,69	2,04	23,58	0,08	25,71	9,47	1,57	0,24	11,28
Ozzero	0,74	24,42	1,37	1,80	28,01	0,21	30,02	8,35	0,63	0,42	9,41
Paderno Dugnano	0,54	22,88	1,97	2,32	28,56	0,10	30,98	9,99	0,94	0,25	11,18
Pantigliate	0,59	24,96	1,44	1,66	28,79	0,17	30,62	8,58	0,93	0,17	9,68
Parabiago	0,43	20,53	1,53	1,82	22,84	0,12	24,78	11,06	0,93	0,25	12,24
Paullo	0,57	23,09	1,63	1,74	28,32	0,09	30,15	8,46	0,67	0,26	9,39
Pero	0,41	22,07	2,27	2,86	30,04	0,33	33,22	9,09	0,87	0,24	10,20
Peschiera Borromeo	0,35	23,02	1,72	3,07	28,67	0,17	31,91	11,47	0,86	0,23	12,56
Pessano con Bornago	0,27	25,07	1,67	3,16	28,60	0,12	31,89	10,66	1,10	0,27	12,03
Pieve Emanuele	0,50	28,87	2,90	3,82	26,32	0,10	30,24	6,12	0,78	0,23	7,13
Pioltello	0,59	23,65	2,11	2,50	29,55	0,11	32,16	8,23	1,16	0,46	9,85
Pogliano Milanese	0,39	21,77	2,20	2,28	26,37	0,16	28,82	10,03	1,18	0,24	11,46
Pozzo d'Adda	0,40	28,34	1,61	2,10	24,04	0,12	26,27	8,96	0,90	0,43	10,29
Pozzuolo Martesana	0,65	25,58	1,84	2,41	27,18	0,24	29,84	9,03	0,85	0,43	10,31
Pregnana Milanese	0,36	22,60	2,53	2,80	28,52	0,09	31,42	9,00	0,81	0,20	10,02
Rescaldina	0,53	21,59	1,73	1,87	24,77	0,19	26,83	10,27	1,13	0,37	11,77
Rho	0,45	21,78	2,24	2,58	27,89	0,26	30,72	9,81	0,95	0,28	11,04
Robecchetto con Induno	0,24	21,37	1,04	1,56	17,80	0,28	19,64	8,90	1,07	0,31	10,29
Robecco sul Naviglio	0,42	19,13	1,62	2,25	24,74	0,19	27,18	10,05	1,03	0,28	11,36
Rodano	0,23	25,96	1,61	3,38	22,51	0,23	26,13	10,22	0,64	0,20	11,06
Rosate	0,85	23,04	1,42	1,78	26,12	0,12	28,02	8,68	0,85	0,48	10,01
Rozzano	0,52	25,35	2,20	2,70	29,20	0,14	32,04	7,33	0,66	0,33	8,33
San Colombano al Lambro	0,42	19,15	1,72	1,67	21,22	0,16	23,06	9,08	1,02	0,26	10,36

Comuni	Partito Comunista Dei Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
San Donato Milanese	0,26	18,07	1,67	3,11	33,76	0,22	37,09	14,00	0,93	0,24	15,16
San Giorgio su Legnano	0,44	18,93	2,09	2,46	24,67	0,07	27,21	11,80	1,01	0,27	13,09
San Giuliano Milanese	0,63	24,25	1,97	3,49	29,96	0,16	33,61	8,02	0,93	0,29	9,23
San Vittore Olona	0,36	21,17	1,67	1,63	22,01	0,16	23,80	9,51	1,11	0,20	10,82
San Zenone al Lambro	0,70	28,06	1,28	1,93	25,55	0,12	27,60	8,39	0,81	0,27	9,47
Santo Stefano Ticino	0,30	24,28	1,64	1,90	28,96	0,20	31,06	10,05	0,73	0,30	11,09
Sedriano	0,42	25,58	1,79	1,95	26,38	0,12	28,46	8,55	0,82	0,30	9,67
Segrate	0,30	20,62	1,52	2,35	25,37	0,19	27,91	13,48	0,71	0,26	14,44
Senago	0,51	26,22	1,95	2,33	27,07	0,12	29,52	7,72	0,70	0,25	8,67
Sesto San Giovanni	0,54	21,00	2,35	3,97	32,79	0,17	36,93	9,40	0,85	0,26	10,51
Settala	0,65	23,80	1,71	1,97	28,01	0,09	30,07	8,09	1,11	0,25	9,45
Settimo Milanese	0,39	27,34	1,98	2,74	29,51	0,09	32,34	8,81	0,68	0,26	9,75
Solaro	0,46	26,06	1,75	2,31	26,51	0,10	28,92	8,66	0,75	0,34	9,74
Trezzano Rosa	0,41	24,45	1,55	1,52	23,24	0,17	24,93	7,47	1,41	0,14	9,02
Trezzano sul Naviglio	0,41	26,82	1,54	2,28	23,52	0,14	25,94	9,64	0,78	0,32	10,75
Trezzo sull'Adda	0,56	18,36	2,31	2,95	32,61	0,29	35,84	11,13	1,17	0,21	12,51
Tribiano	0,29	31,84	1,14	1,95	23,67	0,14	25,76	8,27	0,43	0,24	8,94
Truccazzano	0,34	25,45	2,02	2,30	23,86	0,11	26,27	8,52	1,51	0,17	10,20
Turbigo	0,35	18,71	1,70	2,08	21,95	0,24	24,26	8,50	1,11	0,28	9,90
Vanzaghello	0,50	17,70	1,22	1,38	20,33	0,22	21,93	9,77	1,13	0,16	11,06
Vanzago	0,43	24,06	1,65	2,23	29,25	0,18	31,66	10,01	1,08	0,23	11,33
Vaprio d'Adda	0,41	20,05	1,82	2,70	29,02	0,13	31,85	10,98	1,05	0,32	12,35
Vermezzo	0,25	26,73	1,26	1,77	19,25	0,04	21,06	10,72	0,55	0,38	11,64
Vernate	0,20	26,54	1,31	1,57	23,86	0,10	25,53	9,20	0,91	0,20	10,31
Vignate	0,56	25,72	2,21	2,81	28,36	0,09	31,26	9,96	1,25	0,29	11,50
Villa Cortese	0,48	18,65	1,49	1,97	25,69	0,10	27,76	11,28	1,11	0,30	12,70
Vimodrone	0,31	24,01	2,57	2,93	29,49	0,14	32,57	9,14	0,73	0,19	10,06
Vittuone	0,55	21,64	1,21	2,09	29,12	0,15	31,36	9,51	0,80	0,25	10,56
Vizzolo Predabissi	0,34	23,04	2,17	2,59	30,77	0,08	33,43	8,99	0,76	0,19	9,94
Zelo Surrigone	0,76	32,44	1,91	2,39	19,85	0,19	22,42	6,20	0,38	0,48	7,06
Zibido San Giacomo	0,57	28,51	1,87	2,24	24,54	0,15	26,93	6,30	0,62	0,17	7,09
Totale 134 comuni	0,39	20,31	1,88	3,23	28,33	0,19	31,75	11,41	0,86	0,27	12,54

Seconda parte

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
Abbiategrasso	0,04	1,27	0,27	0,15	0,08	0,14	21,69	9,43	1,91	0,29	33,53	0,30
Albairate	0,14	1,39	0,29	0,39	0,11	0,04	20,38	11,55	1,50	0,39	33,96	0,50
Arconate	0,05	1,29	0,35	0,10	0,10	0,10	26,89	13,77	0,92	0,42	42,19	0,45
Arese	0,02	3,29	0,17	0,15	0,11	0,02	20,86	7,67	1,64	0,43	30,74	0,28
Arluno	0,07	1,73	0,30	0,23	0,16	0,10	20,01	12,36	1,18	0,32	34,13	0,33
Assago	0,13	1,88	0,15	0,09	0,09	0,06	21,82	6,31	1,62	0,26	30,16	0,26
Baranzate	0,00	1,05	0,16	0,12	0,12	0,10	20,40	6,55	1,19	0,39	28,74	0,43
Bareggio	0,08	1,79	0,34	0,16	0,10	0,04	19,91	8,67	1,48	0,36	30,55	0,29
Basiano	0,05	1,13	0,23	0,23	0,05	0,05	21,28	9,53	1,41	0,36	32,67	0,14
Basiglio	0,15	6,18	0,13	0,15	0,15	0,02	29,14	4,98	2,07	0,22	36,58	0,22
Bellinzago Lombardo	0,00	1,84	0,37	0,45	0,12	0,00	17,11	10,45	0,98	0,33	28,99	0,33
Bernate Ticino	0,05	1,21	0,40	0,20	0,10	0,10	25,27	17,13	1,01	0,20	43,81	0,15
Besate	0,00	1,40	0,25	0,17	0,00	0,08	27,60	12,81	1,40	0,83	42,73	0,25
Binasco	0,05	1,44	0,23	0,20	0,18	0,07	19,41	8,13	1,42	0,25	29,46	0,45
Boffalora sopra Ticino	0,15	1,55	0,49	0,11	0,04	0,04	22,85	19,36	0,80	0,42	43,50	0,30
Bollate	0,05	1,47	0,21	0,19	0,09	0,09	18,90	7,49	1,33	0,30	28,20	0,35
Bresso	0,04	1,54	0,17	0,31	0,09	0,06	21,18	7,03	1,56	0,39	30,30	0,34
Bubbiano	0,00	0,63	0,08	0,16	0,00	0,08	21,88	9,45	1,72	0,39	33,52	0,31
Buccinasco	0,09	2,19	0,18	0,17	0,15	0,05	22,30	6,08	1,79	0,29	30,66	0,36
Buscate	0,11	2,11	0,44	0,18	0,11	0,25	23,71	14,31	1,31	0,40	40,09	0,18
Bussero	0,13	1,49	0,16	0,23	0,09	0,05	13,87	6,92	1,11	0,29	22,33	0,30
Busto Garolfo	0,01	1,72	0,35	0,16	0,09	0,07	21,57	13,93	0,96	0,19	36,81	0,42
Calvignasco	0,00	1,25	0,42	0,00	0,14	0,14	26,18	10,39	1,52	0,00	38,37	0,69
Cambiago	0,05	1,43	0,33	0,15	0,03	0,13	18,54	10,16	0,92	0,54	30,31	0,59
Canegrate	0,05	1,32	0,34	0,30	0,03	0,18	20,42	12,15	2,02	0,28	35,08	0,42
Carpiano	0,09	1,20	0,47	0,17	0,09	0,09	20,70	6,06	1,42	0,30	28,65	0,39
Carugate	0,06	1,53	0,21	0,09	0,08	0,06	18,54	9,14	1,06	0,27	29,15	0,32
Casarile	0,09	1,39	0,17	0,13	0,13	0,26	22,49	7,41	1,09	0,26	31,65	0,70
Casorezzo	0,00	1,40	0,69	0,21	0,03	0,06	21,52	15,66	1,46	0,54	39,27	0,51
Cassano d'Adda	0,04	1,58	0,18	0,24	0,12	0,09	20,39	12,13	1,13	0,33	34,19	0,43
Cassina de' Pecchi	0,08	1,81	0,24	0,17	0,08	0,06	20,31	8,81	1,40	0,38	31,03	0,65
Cassinetta di Lugagnano	0,00	0,84	0,59	0,25	0,08	0,00	21,48	9,73	0,76	0,42	32,47	0,67
Castano Primo	0,05	1,66	0,45	0,17	0,03	0,16	25,06	15,85	0,96	0,36	42,42	0,34

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
Cernusco sul Naviglio	0,06	2,06	0,19	0,35	0,11	0,07	17,44	8,40	1,41	0,28	27,70	0,39
Cerro al Lambro	0,06	1,38	0,25	0,15	0,15	0,00	20,65	7,00	1,56	0,18	29,55	0,37
Cerro Maggiore	0,07	1,57	0,26	0,10	0,06	0,08	20,02	14,62	1,67	0,28	36,72	0,29
Cesano Boscone	0,06	0,81	0,23	0,14	0,08	0,06	20,73	5,53	1,74	0,30	28,44	0,48
Cesate	0,02	1,33	0,23	0,28	0,09	0,05	18,56	8,66	0,86	0,33	28,54	0,51
Cinisello Balsamo	0,06	1,06	0,19	0,17	0,12	0,06	18,08	6,51	1,14	0,33	26,24	0,34
Cislano	0,03	1,36	0,17	0,35	0,07	0,03	22,23	8,90	1,64	0,42	33,29	0,38
Cologno Monzese	0,09	1,21	0,23	0,17	0,10	0,07	23,28	6,45	1,14	0,30	31,35	0,29
Colturano	0,00	2,07	0,26	0,17	0,09	0,17	21,14	7,42	1,81	0,09	30,72	0,43
Corbetta	0,05	2,04	0,22	0,17	0,12	0,07	20,42	11,49	1,04	0,25	33,40	0,50
Cormano	0,06	1,13	0,17	0,17	0,07	0,03	18,85	6,68	1,42	0,31	27,36	0,39
Cornaredo	0,10	1,39	0,18	0,19	0,06	0,07	19,79	8,67	1,53	0,40	30,51	0,33
Corsico	0,08	1,21	0,17	0,25	0,11	0,09	20,62	6,35	1,32	0,31	28,80	0,39
Cuggiono	0,00	1,39	0,31	0,14	0,12	0,08	22,91	14,56	0,98	0,35	39,00	0,57
Cusago	0,00	4,23	0,29	0,17	0,12	0,04	23,99	7,93	1,91	0,21	34,21	0,08
Cusano Milanino	0,08	1,82	0,20	0,15	0,11	0,07	21,39	7,61	1,53	0,32	31,02	0,25
Dairago	0,03	1,24	0,35	0,24	0,13	0,05	20,91	13,34	1,10	0,32	35,87	0,70
Dresano	0,10	0,89	0,37	0,21	0,05	0,10	22,13	8,23	1,26	0,37	32,14	0,37
Gaggiano	0,09	1,46	0,14	0,14	0,05	0,07	21,24	8,40	1,26	0,28	31,31	0,48
Garbagnate Milanese	0,04	1,30	0,27	0,22	0,11	0,04	19,75	7,11	1,14	0,32	28,47	0,42
Gessate	0,02	1,84	0,20	0,22	0,10	0,10	16,11	8,58	1,25	0,31	26,46	0,51
Gorgonzola	0,04	2,14	0,13	0,24	0,06	0,03	16,77	8,30	1,18	0,33	26,66	0,34
Grezzago	0,13	1,45	0,51	0,13	0,06	0,13	24,56	11,81	0,57	0,25	37,37	0,57
Gudo Visconti	0,00	1,92	0,27	0,09	0,18	0,00	23,90	7,05	1,10	0,37	32,60	0,64
Inveruno	0,00	2,04	0,35	0,05	0,02	0,05	22,66	16,17	1,19	0,31	40,40	0,29
Inzago	0,06	1,91	0,15	0,17	0,06	0,14	17,59	11,45	1,25	0,21	30,69	0,45
Lacchiarella	0,12	1,18	0,28	0,16	0,08	0,08	21,31	8,33	1,67	0,37	31,85	0,89
Lainate	0,02	1,73	0,25	0,18	0,05	0,12	19,72	10,05	1,04	0,36	31,33	0,39
Legnano	0,04	2,29	0,17	0,18	0,12	0,07	21,73	11,77	1,62	0,40	35,70	0,27
Liscate	0,00	1,68	0,42	0,21	0,29	0,04	23,59	8,28	1,56	0,50	34,27	0,17
Locate di Triulzi	0,05	1,69	0,22	0,10	0,12	0,12	18,50	6,54	1,11	0,28	26,66	0,22
Magenta	0,06	1,57	0,34	0,14	0,08	0,07	22,51	10,96	1,26	0,39	35,26	0,43
Magnago	0,05	1,70	0,45	0,34	0,07	0,07	23,81	15,80	1,23	0,36	41,35	0,54
Marcallo con Casone	0,08	1,78	0,32	0,24	0,03	0,16	18,91	18,32	1,41	0,40	39,23	0,51
Masate	0,09	2,83	0,24	0,24	0,05	0,19	13,91	8,58	1,13	0,28	24,14	0,47

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
Mediglia	0,12	1,49	0,16	0,22	0,03	0,15	23,24	6,60	2,48	0,48	32,97	0,39
Melegnano	0,07	1,13	0,18	0,08	0,10	0,21	19,48	6,95	1,91	0,20	28,86	0,43
Melzo	0,07	1,35	0,25	0,13	0,06	0,13	18,64	10,00	1,10	0,48	30,42	0,33
Mesero	0,04	1,76	0,16	0,31	0,08	0,04	20,13	13,96	0,82	0,31	35,34	0,43
Milano	0,05	2,73	0,14	0,19	0,16	0,06	20,45	6,32	1,73	0,31	29,03	0,29
Morimondo	0,15	2,09	0,45	0,60	0,00	0,15	26,31	12,56	1,05	0,45	40,51	0,45
Motta Visconti	0,04	1,46	0,37	0,17	0,02	0,11	26,94	12,13	1,81	0,63	41,64	0,50
Nerviano	0,06	1,76	0,37	0,16	0,09	0,11	16,52	12,85	1,07	0,31	30,95	0,36
Nosate	0,00	2,22	0,00	0,22	0,00	0,00	20,89	15,11	1,78	0,44	38,22	0,44
Novate Milanese	0,06	1,69	0,24	0,15	0,09	0,06	17,39	7,17	1,51	0,35	26,55	0,30
Noviglio	0,07	1,76	0,15	0,15	0,04	0,07	27,17	5,82	1,57	0,29	34,97	0,40
Opera	0,12	2,27	0,14	0,10	0,12	0,08	21,68	7,73	1,46	0,42	31,48	0,38
Ossona	0,04	1,26	0,39	0,12	0,08	0,08	22,37	14,35	1,06	0,55	38,48	0,86
Ozzero	0,21	0,85	0,42	0,11	0,21	0,00	18,92	10,89	1,59	0,42	32,03	0,42
Paderno Dugnano	0,04	1,61	0,20	0,14	0,12	0,06	19,99	8,27	1,32	0,33	30,09	0,35
Pantigliate	0,20	1,66	0,20	0,08	0,00	0,08	20,80	7,74	1,29	0,25	30,17	0,39
Parabiago	0,08	1,93	0,24	0,22	0,10	0,11	22,22	13,65	1,26	0,36	37,71	0,32
Paullo	0,03	1,53	0,37	0,05	0,12	0,12	21,51	8,77	2,08	0,33	32,93	0,26
Pero	0,11	1,27	0,21	0,24	0,15	0,13	19,62	7,49	2,09	0,20	29,68	0,29
Peschiera Borromeo	0,03	2,38	0,14	0,11	0,15	0,27	18,69	6,40	1,61	0,38	27,50	0,28
Pessano con Bornago	0,05	1,30	0,20	0,12	0,21	0,12	16,81	8,78	0,83	0,27	27,02	0,39
Pieve Emanuele	0,08	0,83	0,13	0,31	0,09	0,10	22,07	4,25	1,74	0,30	28,55	0,45
Pioltello	0,06	1,22	0,21	0,17	0,14	0,06	20,52	7,49	1,08	0,30	29,59	0,40
Pogliano Milanese	0,10	2,08	0,24	0,08	0,06	0,04	20,11	10,79	1,32	0,26	32,58	0,28
Pozzo d'Adda	0,09	1,42	0,31	0,22	0,09	0,09	18,91	9,12	1,51	0,68	30,41	0,65
Pozzuolo Martesana	0,06	1,68	0,36	0,28	0,04	0,08	17,52	10,27	0,81	0,30	29,03	0,36
Pregnana Milanese	0,05	1,33	0,45	0,18	0,07	0,11	18,10	11,35	0,81	0,20	30,65	0,41
Rescaldina	0,07	1,67	0,29	0,13	0,05	0,08	20,53	12,52	1,61	0,26	35,06	0,32
Rho	0,05	1,68	0,18	0,26	0,11	0,06	20,75	8,80	1,24	0,33	31,28	0,33
Robecchetto con Induno	0,10	2,46	0,38	0,07	0,03	0,14	24,49	17,28	1,63	0,48	44,06	0,35
Robecco sul Naviglio	0,00	1,20	0,45	0,09	0,07	0,09	21,50	14,74	1,62	0,19	38,22	0,33
Rodano	0,03	2,55	0,13	0,27	0,03	0,07	21,84	7,71	1,84	0,30	31,79	0,23
Rosate	0,03	1,09	0,36	0,15	0,12	0,09	24,00	8,07	2,15	0,39	34,82	0,21
Rozzano	0,08	1,02	0,23	0,20	0,06	0,07	21,85	6,14	1,14	0,37	29,62	0,41

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
San Colombano al Lambro	0,02	1,30	0,33	0,16	0,14	0,16	29,09	11,28	1,95	0,30	42,93	0,56
San Donato Milanese	0,05	1,86	0,16	0,26	0,14	0,07	17,88	5,15	1,65	0,34	25,23	0,20
San Giorgio su Legnano	0,10	1,63	0,32	0,34	0,20	0,15	19,57	14,37	1,08	0,37	35,73	0,12
San Giuliano Milanese	0,04	1,31	0,21	0,19	0,11	0,07	19,95	6,05	1,63	0,36	28,17	0,38
San Vittore Olona	0,06	2,17	0,54	0,10	0,22	0,04	22,50	14,19	1,53	0,44	38,92	0,40
San Zenone al Lambro	0,12	1,16	0,23	0,19	0,04	0,12	21,49	6,92	1,82	0,39	30,77	0,43
Santo Stefano Ticino	0,03	1,44	0,13	0,13	0,10	0,03	19,04	9,25	0,80	0,30	29,53	0,37
Sedriano	0,06	1,36	0,25	0,06	0,06	0,04	21,89	8,52	1,12	0,34	31,98	0,37
Segrate	0,06	3,16	0,14	0,19	0,36	0,05	22,42	6,70	1,57	0,33	31,43	0,24
Senago	0,03	1,08	0,21	0,13	0,11	0,13	20,42	9,42	0,97	0,21	31,27	0,40
Sesto San Giovanni	0,07	1,31	0,16	0,15	0,13	0,07	18,71	6,17	1,19	0,29	26,56	0,41
Settala	0,12	1,37	0,14	0,21	0,28	0,09	21,64	7,88	1,69	0,46	32,04	0,44
Settimo Milanese	0,04	1,23	0,17	0,12	0,08	0,05	17,71	6,86	1,30	0,27	26,27	0,36
Solaro	0,05	1,27	0,20	0,12	0,16	0,06	19,85	9,40	1,13	0,21	30,82	0,60
Trezzano Rosa	0,10	1,55	0,17	0,24	0,10	0,10	22,25	13,29	1,07	0,24	37,05	0,52
Trezzano sul Naviglio	0,11	1,53	0,17	0,15	0,07	0,04	23,48	6,29	2,00	0,40	32,27	0,32
Trezzo sull'Adda	0,04	1,90	0,17	0,10	0,06	0,10	15,51	10,77	0,81	0,46	27,71	0,49
Tribiano	0,00	1,66	0,14	0,14	0,10	0,00	17,63	6,80	5,09	0,19	29,80	0,29
Truccazzano	0,06	1,65	0,23	0,14	0,11	0,14	21,87	9,80	1,02	0,31	33,26	0,40
Turbigo	0,07	1,58	0,33	0,21	0,00	0,19	26,32	14,06	1,42	0,52	42,50	0,38
Vanzaghello	0,06	1,79	0,31	0,34	0,03	0,22	24,31	18,77	1,19	0,16	44,67	0,41
Vanzago	0,13	1,91	0,25	0,31	0,07	0,13	16,49	10,07	0,90	0,11	27,76	0,52
Vaprio d'Adda	0,04	2,21	0,26	0,26	0,02	0,15	16,75	11,28	1,46	0,36	30,02	0,73
Vermezzo	0,08	1,43	0,34	0,08	0,04	0,13	25,43	8,41	2,40	0,38	36,78	0,34
Vernate	0,00	1,26	0,15	0,30	0,10	0,00	25,48	7,03	0,96	0,40	33,97	0,40
Vignate	0,05	1,30	0,29	0,25	0,11	0,07	17,12	7,86	1,07	0,34	26,57	0,27
Villa Cortese	0,03	0,96	0,30	0,20	0,08	0,05	19,99	15,40	1,16	0,30	36,98	0,45
Vimodrone	0,13	1,49	0,17	0,13	0,08	0,09	19,72	6,77	1,24	0,26	28,16	0,41
Vittuone	0,04	1,01	0,36	0,27	0,06	0,04	21,95	8,90	1,40	0,31	32,64	0,34
Vizzolo Predabissi	0,04	1,45	0,15	0,04	0,08	0,11	22,28	4,57	1,49	0,30	28,83	0,57
Zelo Surrigone	0,00	1,53	0,38	0,19	0,10	0,00	25,95	5,06	1,62	0,29	33,02	0,29
Zibido San Giacomo	0,10	1,33	0,22	0,25	0,07	0,17	23,71	7,26	1,23	0,30	32,74	0,39
Totale 134 comuni	0,06	2,06	0,19	0,19	0,13	0,07	20,44	7,82	1,52	0,32	30,30	0,34

La partecipazione al voto per comune Provincia di Monza

Comuni	elettori	votanti %	sc. bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	tot. non val. %
Agrate Brianza	11.457	82,00	1,05	2,06	0,00	3,12
Aicurzio	1.615	83,47	1,04	1,71	0,07	2,82
Albate	4.726	81,63	1,32	2,49	0,03	3,84
Arcore	13.679	80,52	0,71	1,98	0,01	2,70
Barlassina	5.240	78,51	0,63	2,65	0,00	3,28
Bellusco	5.655	81,59	0,98	2,19	0,00	3,16
Bernareggio	8.129	79,95	0,77	1,72	0,00	2,49
Besana in Brianza	12.193	80,15	0,95	2,43	0,01	3,39
Biassono	9.473	83,08	1,26	1,77	0,00	3,02
Bovisio Masciago	12.745	81,21	0,97	2,53	0,00	3,50
Briosco	4.835	80,62	1,18	2,36	0,00	3,54
Brugherio	25.904	82,38	0,90	1,67	0,00	2,57
Burago di Molgora	3.401	82,83	1,03	1,95	0,00	2,98
Busnago	5.024	79,56	0,83	2,55	0,00	3,38
Camparada	1.636	85,15	0,50	2,80	0,00	3,30
Caponago	3.988	81,64	0,95	2,49	0,00	3,44
Carate Brianza	13.802	80,50	1,25	2,55	0,00	3,80
Carnate	5.537	82,26	0,86	1,71	0,00	2,57
Cavenago di Brianza	4.832	86,84	0,91	2,19	0,00	3,10
Ceriano Laghetto	5.092	80,95	0,95	3,08	0,07	4,10
Cesano Maderno	28.666	79,02	1,12	2,72	0,01	3,85
Cogliate	6.774	79,47	1,21	3,53	0,00	4,74
Concorezzo	11.727	82,68	0,83	1,92	0,00	2,74
Cornate d'Adda	8.034	78,39	1,22	2,81	0,00	4,03
Correzzana	2.124	81,73	0,75	2,42	0,00	3,17
Desio	31.377	79,57	1,03	2,56	0,01	3,59
Giussano	19.453	79,66	1,07	2,66	0,00	3,73
Lazzate	6.192	78,75	0,88	3,38	0,00	4,27
Lentate sul Seveso	12.460	79,51	1,19	2,83	0,00	4,02
Lesmo	6.411	81,78	0,80	1,85	0,00	2,65
Limbiate	26.327	75,82	1,15	2,59	0,01	3,75
Lissone	33.457	79,03	0,95	1,95	0,01	2,90
Macherio	5.754	81,51	1,04	2,00	0,00	3,05
Meda	18.204	80,66	0,89	2,26	0,00	3,15
Mezzago	3.145	82,07	1,16	1,98	0,00	3,14
Misinto	4.326	78,80	1,00	3,31	0,00	4,31
Monza	91.178	80,02	0,86	1,56	0,00	2,42
Muggiò	18.157	81,36	1,13	1,96	0,01	3,10
Nova Milanese	17.517	80,62	1,15	2,21	0,00	3,36
Ornago	3.768	83,01	0,83	2,14	0,06	3,04
Renate	3.158	80,59	0,79	2,44	0,00	3,22
Roncello	3.110	79,16	1,14	2,44	0,00	3,57
Ronco Briantino	2.639	82,91	1,33	1,46	0,00	2,79
Seregno	34.484	78,35	0,93	2,64	0,00	3,57
Seveso	17.828	80,47	0,64	2,43	0,01	3,07
Sovico	6.432	82,40	0,91	2,79	0,00	3,70
Sulbiate	3.211	81,66	1,11	2,67	0,00	3,78
Triuggio	6.800	82,46	1,30	2,51	0,00	3,82
Usmate Velate	7.619	82,10	0,74	1,89	0,00	2,62
Varedo	10.311	81,73	0,96	2,30	0,02	3,29
Vedano al Lambro	5.843	84,20	0,67	1,87	0,00	2,54
Veduggio con Colzano	3.495	79,34	1,55	2,92	0,00	4,47
Verano Brianza	7.391	81,61	1,51	2,95	0,02	4,48
Villasanta	10.869	81,77	0,98	1,74	0,00	2,72
Vimercate	19.876	82,97	1,03	1,56	0,00	2,59
Totale	657.080	80,42	0,98	2,21	0,00	3,20

Risultati per Comune

Valori percentuali (prima parte)

Comuni	Partito Comunista Dei Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
Agrate Brianza	0,27	20,52	1,44	2,26	28,89	0,15	31,31	11,96	1,07	0,29	13,32
Aicurzio	0,31	18,63	1,45	3,36	31,07	0,15	34,58	11,45	1,15	0,08	12,67
Albate	0,38	19,70	1,35	1,59	22,70	0,16	24,45	11,27	2,02	0,13	13,42
Arcore	0,33	18,78	1,56	2,85	28,63	0,23	31,71	9,91	0,93	0,18	11,02
Barlassina	0,30	19,95	1,18	1,43	22,39	0,20	24,03	10,63	0,88	0,25	11,76
Bellusco	0,29	20,68	1,41	2,78	28,58	0,18	31,54	11,06	1,01	0,38	12,44
Bernareggio	0,28	23,31	1,34	1,94	28,04	0,25	30,24	10,90	0,88	0,28	12,07
Besana in Brianza	0,33	18,57	1,04	2,08	24,81	0,16	27,05	12,85	1,26	0,26	14,37
Biassono	0,20	17,99	1,04	2,16	22,04	0,13	24,33	10,43	1,17	0,14	11,74
Bovisio Masciago	0,42	25,68	1,25	2,59	22,70	0,13	25,42	10,54	0,83	0,21	11,58
Briosco	0,35	18,27	1,01	1,70	21,57	0,13	23,40	10,11	0,80	0,13	11,04
Brugherio	0,39	21,78	1,55	2,95	26,40	0,13	29,48	10,15	1,13	0,29	11,57
Burago di Molgora	0,33	21,04	1,94	2,60	28,87	0,22	31,69	10,39	1,24	0,44	12,07
Busnago	0,39	23,87	1,63	1,55	25,38	0,05	26,98	9,68	1,11	0,34	11,13
Camparada	0,37	21,01	1,04	1,63	23,31	0,00	24,94	11,66	0,59	0,15	12,40
Caponago	0,45	24,24	1,37	2,16	26,02	0,19	28,37	9,00	1,02	0,19	10,21
Carate Brianza	0,36	18,14	1,16	1,58	23,69	0,21	25,47	10,73	0,91	0,20	11,83
Carnate	0,32	18,07	2,05	2,97	34,23	0,23	37,43	10,82	0,83	0,20	11,85
Cavenago di Brianza	0,39	24,55	1,52	2,21	31,55	0,30	34,06	9,89	0,84	0,37	11,09
Ceriano Laghetto	0,61	21,12	1,24	2,86	27,57	0,18	30,61	10,04	0,71	0,20	10,95
Cesano Maderno	0,27	23,08	1,18	2,09	22,20	0,17	24,46	9,25	1,05	0,22	10,52
Cogliate	0,33	21,51	0,94	1,62	24,18	0,21	26,01	10,41	0,74	0,27	11,43
Concorezzo	0,35	17,77	1,58	2,51	25,90	0,14	28,55	12,57	1,39	0,24	14,20
Cornate d'Adda	0,48	21,14	2,71	1,67	27,53	0,18	29,38	9,38	1,06	0,17	10,61
Correzzana	0,12	23,56	0,54	1,43	17,55	0,24	19,21	9,22	0,71	0,06	9,99
Desio	0,34	23,32	1,44	2,05	24,52	0,12	26,69	9,07	0,88	0,21	10,16
Giussano	0,25	19,16	0,88	1,38	17,62	0,12	19,12	10,60	1,51	0,23	12,35
Lazzate	0,41	21,74	0,75	1,54	22,02	0,17	23,74	8,78	0,58	0,24	9,60
Lentate sul Seveso	0,40	20,89	0,95	1,58	24,06	0,16	25,80	9,66	1,17	0,13	10,96
Lesmo	0,08	20,26	0,94	2,00	22,16	0,02	24,18	11,03	0,74	0,22	11,99
Limbiate	0,59	25,78	2,00	2,45	25,89	0,28	28,62	7,71	0,87	0,21	8,79
Lissone	0,32	23,13	1,13	2,10	21,24	0,19	23,53	10,15	0,80	0,23	11,18
Macherio	0,29	19,44	1,69	1,45	22,67	0,26	24,39	9,13	1,14	0,15	10,42
Meda	0,30	19,39	0,92	1,57	20,09	0,11	21,76	10,29	0,85	0,18	11,33

Comuni	Partito Comunista Dei Lavoratori	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it	Rivoluzione Civile	Sinistra Ecologia Libertà	Partito Democratico	Centro Democratico	Totale Coalizione Bersani	Scelta Civica con Monti per l'Italia	Unione di Centro	Futuro e Libertà	Totale Coalizione Monti
Mezzago	0,40	21,56	1,48	2,76	35,64	0,12	38,52	6,96	0,84	0,24	8,04
Misinto	0,37	23,73	1,35	1,47	25,17	0,12	26,76	9,17	0,67	0,28	10,12
Monza	0,34	18,72	1,40	2,40	28,15	0,19	30,74	12,68	0,89	0,26	13,84
Muggiò	0,50	24,30	1,65	2,00	27,29	0,15	29,44	8,80	1,03	0,24	10,08
Nova Milanese	0,45	24,99	1,79	1,80	28,54	0,16	30,51	8,42	1,28	0,23	9,93
Ornago	0,46	24,17	1,45	2,67	31,45	0,16	34,29	8,90	0,79	0,16	9,86
Renate	0,37	18,47	1,75	2,11	23,10	0,28	25,50	10,88	0,81	0,16	11,86
Roncello	0,29	30,71	1,31	2,06	23,08	0,13	25,27	8,64	0,84	0,21	9,69
Ronco Briantino	0,38	18,99	1,27	1,60	31,17	0,14	32,91	9,83	0,99	0,24	11,05
Seregno	0,33	19,19	1,22	1,78	19,83	0,17	21,78	10,33	0,90	0,18	11,42
Seveso	0,38	23,25	1,05	1,61	21,49	0,14	23,25	9,78	0,75	0,18	10,71
Sovico	0,41	19,46	1,33	1,72	25,37	0,10	27,19	10,17	1,12	0,16	11,44
Sulbiate	0,20	23,78	1,35	1,94	28,54	0,08	30,56	10,90	0,99	0,24	12,13
Triuggio	0,19	19,56	0,93	1,50	23,42	0,17	25,09	10,57	1,41	0,24	12,22
Usmate Velate	0,16	22,00	1,15	3,05	30,01	0,15	33,21	10,26	0,79	0,21	11,26
Varedo	0,42	23,09	1,04	1,57	26,12	0,07	27,77	10,37	0,96	0,20	11,52
Vedano al Lambro	0,27	15,08	1,00	2,19	24,30	0,08	26,57	14,85	0,98	0,10	15,93
Veduggio con Colzano	0,30	17,52	0,76	2,19	26,99	0,30	29,48	10,72	1,21	0,19	12,12
Verano Brianza	0,31	19,19	1,27	1,28	20,88	0,17	22,34	11,09	1,30	0,31	12,70
Villasanta	0,37	18,10	1,47	2,54	28,21	0,20	30,95	11,70	1,24	0,17	13,12
Vimercate	0,36	17,50	1,63	3,03	34,70	0,21	37,94	11,26	0,88	0,24	12,38
Totale	0,35	20,96	1,35	2,13	25,29	0,17	27,59	10,50	0,98	0,22	11,71

Seconda parte

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
Agrate Brianza	0,07	1,92	0,22	0,15	0,04	0,09	17,85	10,39	1,85	0,23	30,45	0,32
Aicurzio	0,00	1,53	0,23	0,23	0,15	0,08	15,11	12,82	1,15	0,38	29,69	0,69
Albate	0,05	2,48	0,27	0,05	0,22	0,11	20,51	15,12	1,40	0,32	37,68	0,16
Arcore	0,06	2,58	0,20	0,11	0,13	0,06	21,73	9,48	1,74	0,24	33,38	0,27
Barlassina	0,00	2,31	0,23	0,25	0,05	0,10	21,81	15,00	2,21	0,40	39,58	0,40
Bellusco	0,02	1,66	0,20	0,18	0,04	0,09	17,08	12,31	1,23	0,34	31,09	0,49
Bernareggio	0,13	2,18	0,25	0,22	0,05	0,11	17,22	10,98	0,79	0,35	29,49	0,49
Besana in Brianza	0,05	1,89	0,21	0,12	0,12	0,04	19,71	14,65	1,32	0,28	36,12	0,26
Biassono	0,01	2,82	0,14	0,08	0,01	0,07	22,04	17,86	1,22	0,21	41,40	0,25
Bovisio Masciago	0,05	2,03	0,24	0,11	0,09	0,06	20,21	10,65	1,46	0,29	32,77	0,44
Briosco	0,13	1,81	0,32	0,35	0,03	0,05	22,66	18,09	1,86	0,19	42,87	0,45

Comuni	Riformisti Italiani	Fare Per Fermare Il Declino	I Pirati	Io Amo l'Italia	Mir - Moderati In Rivoluzione	Intesa Popolare	Il Popolo della Libertà	Lega Nord	Fratelli d'Italia	La Destra	Totale Coalizione Berlusconi	Forza Nuova
Brugherio	0,06	1,55	0,15	0,12	0,13	0,06	22,01	9,30	1,31	0,22	33,04	0,30
Burago di Molgora	0,04	2,31	0,15	0,22	0,00	0,04	18,29	10,06	1,17	0,22	29,78	0,44
Busnago	0,05	1,84	0,16	0,36	0,03	0,05	21,18	10,05	1,19	0,49	32,99	0,60
Camparada	0,00	3,64	0,22	0,30	0,22	0,07	21,53	11,73	1,86	0,22	35,63	0,45
Caponago	0,06	1,30	0,29	0,22	0,00	0,03	20,64	10,94	1,05	0,10	32,76	0,73
Carate Brianza	0,03	2,39	0,24	0,21	0,09	0,05	24,53	12,56	2,33	0,23	39,80	0,36
Carnate	0,02	1,94	0,25	0,29	0,05	0,07	15,46	10,39	1,31	0,23	27,49	0,29
Cavenago di Brianza	0,05	1,60	0,27	0,25	0,05	0,07	16,95	7,70	0,93	0,20	25,90	0,32
Ceriano Laghetto	0,05	1,37	0,25	0,13	0,10	0,03	16,37	15,25	1,04	0,28	33,06	0,61
Cesano Maderno	0,02	1,74	0,24	0,16	0,09	0,06	23,65	12,65	1,13	0,28	37,87	0,46
Cogliate	0,08	1,66	0,18	0,08	0,14	0,12	18,41	17,47	0,92	0,25	37,30	0,49
Concorezzo	0,03	3,04	0,18	0,16	0,12	0,07	20,39	11,93	1,11	0,29	33,91	0,22
Cornate d'Adda	0,07	2,75	0,23	0,22	0,12	0,15	18,15	12,14	0,99	0,26	31,82	0,60
Correzzana	0,18	2,91	0,18	0,42	0,00	0,18	26,77	12,85	2,14	0,36	42,30	0,59
Desio	0,07	1,95	0,24	0,12	0,09	0,10	21,62	11,66	1,31	0,30	35,08	0,58
Giussano	0,03	2,14	0,32	0,22	0,12	0,07	26,55	16,54	1,53	0,34	45,14	0,38
Lazzone	0,04	1,46	0,32	0,28	0,06	0,13	16,99	22,96	0,92	0,17	41,24	0,43
Lentate sul Seveso	0,04	1,51	0,13	0,15	0,05	0,08	22,21	14,64	1,29	0,34	38,62	0,57
Lesmo	0,06	3,25	0,24	0,45	0,14	0,02	25,25	10,97	1,47	0,29	38,15	0,41
Limbiate	0,05	1,01	0,24	0,19	0,08	0,09	23,30	7,51	1,06	0,27	32,31	0,41
Lissone	0,07	2,18	0,21	0,12	0,08	0,08	23,80	12,02	1,52	0,34	37,84	0,30
Macherio	0,00	1,85	0,13	0,07	0,04	0,09	25,73	13,53	1,74	0,31	41,43	0,29
Meda	0,01	2,48	0,27	0,18	0,09	0,07	24,71	16,11	1,61	0,27	42,86	0,51
Mezzago	0,04	1,44	0,28	0,16	0,04	0,16	17,48	9,48	0,52	0,16	27,84	0,24
Misinto	0,03	1,26	0,37	0,00	0,06	0,06	21,21	13,09	0,98	0,31	35,71	0,31
Monza	0,04	2,93	0,16	0,18	0,13	0,05	20,55	8,81	1,56	0,29	31,39	0,25
Muggiò	0,08	1,98	0,25	0,14	0,09	0,06	20,04	9,05	1,69	0,27	31,19	0,38
Nova Milanese	0,09	2,01	0,14	0,22	0,09	0,08	19,83	8,14	1,16	0,32	29,61	0,26
Ornago	0,03	1,88	0,33	0,13	0,07	0,07	15,27	10,39	0,73	0,30	26,81	0,59
Renate	0,00	2,80	0,08	0,12	0,04	0,04	21,32	15,27	1,50	0,20	38,37	0,69
Roncello	0,13	1,35	0,17	0,13	0,13	0,13	17,69	11,42	1,14	0,13	30,62	0,34
Ronco Briantino	0,00	2,02	0,42	0,09	0,00	0,05	17,49	13,16	1,65	0,24	32,58	0,28
Seregno	0,03	2,83	0,23	0,22	0,08	0,07	26,62	13,46	1,77	0,28	42,29	0,43
Seveso	0,04	1,84	0,21	0,13	0,08	0,06	23,23	12,74	2,21	0,27	38,59	0,55
Sovico	0,06	2,33	0,18	0,16	0,08	0,00	21,32	13,93	1,47	0,25	37,05	0,39
Sulbiate	0,04	2,66	0,16	0,32	0,16	0,08	15,74	11,38	1,07	0,16	28,58	0,24
Triuggio	0,00	2,78	0,19	0,11	0,13	0,07	22,81	14,04	1,04	0,33	38,42	0,52
Usmate Velate	0,00	2,09	0,18	0,15	0,15	0,08	16,53	11,11	1,18	0,39	29,45	0,34
Varedo	0,04	1,73	0,20	0,20	0,06	0,07	20,64	11,06	1,64	0,18	33,66	0,34
Veduggio al Lambro	0,00	3,98	0,17	0,17	0,02	0,06	20,94	13,79	1,42	0,35	36,58	0,25
Veduggio con Colzano	0,11	1,28	0,26	0,26	0,11	0,04	21,18	14,16	1,51	0,30	37,30	0,60
Verano Brianza	0,10	2,12	0,24	0,17	0,10	0,09	25,25	13,75	1,49	0,31	40,99	0,56
Villasanta	0,07	2,48	0,13	0,12	0,14	0,01	20,18	10,98	1,31	0,20	32,81	0,39
Vimercate	0,02	2,59	0,17	0,12	0,07	0,06	16,18	9,44	0,99	0,18	26,92	0,35
Totale	0,05	2,22	0,21	0,17	0,09	0,07	21,46	11,69	1,43	0,28	35,02	0,38

Senato della Repubblica

Risultati elezioni 24 e 25 febbraio 2013 - Riepilogativo Nazionale³⁴ –

La partecipazione al voto

		%
<i>Elettori</i>	42.271.957	
<i>Votanti</i>	31.751.350	75,11
<i>Totale voti validi</i>	30.617.545	96,43
<i>Schede bianche</i>	369.301	1,16
<i>Schede nulle</i>	762.669	2,40
<i>Voti contestati e non assegnati</i>	1.835	0,01
<i>Totale voti non validi</i>	1.133.805	3,57

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
Pier Luigi Bersani				
	Partito Democratico	8.399.991	27,44	105
	Sinistra Ecologia Libertà	912.347	2,98	7
	Centro Democratico	163.425	0,53	0
	Il Megafono lista Crocetta	138.581	0,45	1
	Partito Socialista Italiano	57.696	0,19	0
	Moderati	14.358	0,05	0
	Totale coalizione	9.686.398	31,64	113
Silvio Berlusconi				
	Il Popolo della Libertà	6.829.135	22,30	98
	Lega Nord	1.328.555	4,34	17
	Fratelli d'Italia	590.053	1,93	0
	La Destra	221.225	0,72	0
	Partito Pensionati	123.458	0,40	0
	Grande Sud	122.100	0,40	1
	Mir - Moderati in Rivoluzione	69.673	0,23	0
	MPA - Partito dei Siciliani	48.618	0,16	0
	Intesa Popolare	25.217	0,08	0
	Cantiere Popolare	21.685	0,07	0
	Basta Tasse	19.298	0,06	0
	Liberi per una Italia Equa	6.769	0,02	0
	Totale coalizione	9.405.786	30,72	116
Giuseppe Piero Grillo				
	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It	7.285.648	23,80	54
Mario Monti				
	Con Monti per l'Italia	2.797.451	9,14	18

³⁴ Escluse Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta.
Ufficio servizi statistici - Città metropolitana di Milano

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
Antonio Ingroia				
	Rivoluzione Civile	549.987	1,80	0
Oscar Luigi Giannino				
	Fare per Fermare il Declino	278.597	0,91	0
Marco Ferrando				
	Partito Comunista dei Lavoratori	113.936	0,37	0
Roberto Fiore				
	Forza Nuova	81.519	0,27	0
Giacinto Marco Pannella				
	Lista Amnistia Giustizia Libertà	63.149	0,21	0
Luca Romagnoli				
	Fiamma Tricolore	52.106	0,17	0
Magdi Cristiano Allam				
	Io Amo l'Italia	40.811	0,13	0
Simone Di Stefano				
	Casapound Italia	40.688	0,13	0
Lodovico Pizzati				
	Indipendenza Veneta	29.696	0,10	0
Fabrizio Comencini				
	Liga Veneta Repubblica	20.381	0,07	0
Ottavio Pasqualucci				
	Dimezziamo lo Stipendio ai Politici	8.004	0,03	0
	No alla Chiusura degli Ospedali	7.547	0,02	0
	Viva l'Italia	4.760	0,02	0
	Totale coalizione	20.311	0,07	0
Giovanni Angelo Colli				
	Partito Sardo d'Azione	18.602	0,06	0
Enzo Bosio				
	Civiltà Rurale Sviluppo	13.945	0,05	0
Carlo Masci				
	Rialzati Abruzzo	11.817	0,04	0
Domenico Savio				
	P.C.I. Marxista-Leninista	9.604	0,03	0
Antonio Guadagnini				
	Veneto Stato	8.950	0,03	0
Franco Torchia				
	PRI	8.476	0,03	0
Maria Cristina Sandrin				
	Donne per l'Italia	7.610	0,02	0
Pietro Murru				
	Indipendenza per la Sardegna	7.494	0,02	0

Capo coalizione	Liste	Voti	%	Seggi
Giulio Arrighini				
	Unione Padana	7.324	0,02	0
Antonio Potenza				
	Popolari Uniti	6.583	0,02	0
Marco Marsili				
	I Pirati	6.265	0,02	0
Stefana Gabriella Anastasia Craxi				
	Riformisti Italiani	5.952	0,02	0
Salvatore Meloni				
	Meris	5.580	0,02	0
Adriano Lotito				
	Partito di Alternativa Comunista	5.176	0,02	0
Alfonso Luigi Marra				
	PAS - FLB<	4.522	0,01	0
Piero Puschiavo				
	Progetto Nazionale	3.822	0,01	0
Efisio Arbau				
	La Base	3.386	0,01	0
Antonio Corsi				
	Tutti Insieme per l'Italia	3.155	0,01	0
Raffaele Bruno				
	Rifondazione Missina Italiana	2.717	0,01	0
Giovanna Sorbelli				
	Movimento Eudonna	2.689	0,01	0
Massimo Romano				
	Costruire Democrazia	2.635	0,01	0
Marina Petrini				
	Movimento Progetto Italia - MID	1.450	0,00	0
Andrea Balia				
	Partito del Sud	1.275	0,00	0
Gabriele Nappi				
	Movimento Naturalista Italiano	1.170	0,00	0
Michele Somma				
	Comunità Lucana	882	0,00	0
	Totale	30.617.545	100,00	301
Valle d'Aosta				1
Trentino Alto Adige				7
Seggi Esteri				6

Riepilogo dei seggi per Regione

Regioni	Liste													Totale Regioni
	Movimento 5 Stelle	SEL	PD	Il Megafono	SVP	SVP	SVP - PATT - PD - UPT	PD - SVP	Con Monti per l'Italia	PDL	LN	Grande Sud	Valle d'Aoste	
Valle d'Aosta													1	1
Piemonte	3		13						2	3	1			22
Lombardia	7		11						4	16	11			49
Trentino Alto Adige					1	1	3	1		1				7
Veneto	4		4						2	9	5			24
Friuli Venezia Giulia	1		4						1	1				7
Liguria	1		5						1	1				8
Emilia Romagna	4		13						1	4				22
Toscana	4	1	9						1	3				18
Umbria	1		4						1	1				7
Marche	1		5						1	1				8
Lazio	6	2	14							6				28
Abruzzo	2		1							4				7
Molise			1							1				2
Campania	5	1	5						2	16				29
Puglia	4	1	3						1	11				20
Basilicata	1	1	3						1	1				7
Calabria	2		2							5		1		10
Sicilia	6		4	1						14				25
Sardegna	2	1	4							1				8
Totale Liste	54	7	105	1	1	1	3	1	18	99	17	1	1	309

Riepilogo dei seggi Circostrizioni estero

Circostrizioni estero	Liste			Totale Circostrizioni
	PD	Con Monti per l'Italia	Movimento associativo Italiani all'estero	
Europa	1	1		2
America meridionale	1		1	2
America settentrionale e centrale	1			1
Africa, Asia, Oceania e Antartide	1			1
Totale liste	4	1	1	6

Riepilogativo Regione Lombardia

La partecipazione al voto

	totale regione Lombardia	%	provincia di Milano	%	comune di Milano	%
Elettori	6.906.677		2.176.985		885.764	
Votanti	5.500.703	79,64	1.722.094	79,10	687.400	77,61
Totale voti validi	5.323.027	96,77	1.676.981	97,38	673.249	97,94
Schede bianche	57.099	1,04	14.023	0,81	4.523	0,66
Schede nulle	120.333	2,19	30.988	1,80	9.582	1,39
Voti contestati e non assegnati	254	0,00	102	0,01	46	0,01
Totale voti non validi	177.686	3,23	45.113	2,62	14.151	2,06

Scheda elettorale Regione Lombardia



Capo coalizione	Liste	totale regione Lombardia			provincia di Milano		comune di Milano	
		Voti	%	Seggi	Voti	%	Voti	%
Silvio Berlusconi								
	Il Popolo della Libertà	1.109.411	20,84	16	349.149	20,82	141.325	20,99
	Lega Nord	730.645	13,73	11	143.794	8,57	46.636	6,93
	Fratelli d'Italia	75.799	1,42	0	23.973	1,43	11.180	1,66
	Partito Pensionati	49.924	0,94	0	13.394	0,80	4.475	0,66
	Basta Tasse	17.260	0,32	0	4.606	0,27	1.889	0,28
	La Destra	14.697	0,28	0	4.471	0,27	1.275	0,19
	Mir – Mod. in Rivoluzione	5.319	0,10	0	1.724	0,10	863	0,13
	Totale coalizione	2.003.055	37,63	27	541.111	32,27	207.643	30,84
Pier Luigi Bersani								
	Partito Democratico	1.453.514	27,31	11	513.784	30,64	215.526	32,01
	Sinistra Ecologia Libertà	114.656	2,15	0	50.825	3,03	26.681	3,96
	Centro Democratico	9.981	0,19	0	3.031	0,18	1.475	0,22
	Moderati	5.002	0,09	0	1.505	0,09	586	0,09
	Totale coalizione	1.583.153	29,74	11	569.145	33,94	244.268	36,28
Giuseppe Piero Grillo								
	Mov. 5 Stelle Beppegrillo.It	927.951	17,43	7	301.432	17,97	99.395	14,76
Mario Monti								
	Con Monti per l'Italia	572.046	10,75	4	191.139	11,40	91.188	13,54
Oscar Luigi Giannino								
	Fare per Fermare il Declino	81.223	1,53	0	26.005	1,55	13.243	1,97
Antonio Ingroia								
	Rivoluzione Civile	61.455	1,15	0	23.474	1,40	8.661	1,29
Marco Ferrando								
	Partito Comunista dei Lavoratori	15.601	0,29	0	5.617	0,33	1.771	0,26
Roberto Fiore								
	Forza Nuova	14.945	0,28	0	4.008	0,24	1.370	0,20
Enzo Bosio								
	Civiltà Rurale Sviluppo	13.945	0,26	0	801	0,05	220	0,03
Luca Romagnoli								
	Fiamma Tricolore	11.723	0,22	0	2.719	0,16	791	0,12
Giacinto Marco Pannella								
	Lista Amnistia Giustizia Libertà	9.964	0,19	0	3.742	0,22	1.889	0,28
Magdi Cristiano Allam								
	Io Amo l'Italia	8.995	0,17	0	2.648	0,16	1.111	0,17
Giulio Arrighini								
	Unione Padana	7.324	0,14	0	1.613	0,10	485	0,07
Marco Marsili								
	I Pirati	6.265	0,12	0	1.874	0,11	564	0,08
Simone Di Stefano								
	Casapound Italia	5.382	0,10	0	1.653	0,10	650	0,10
	Totale	5.323.027	100,00	49	1.676.981	100,00	673.249	100,00

Gli eletti per Lista - Regione Lombardia

Candidati	Gruppo d'appartenenza attuale
Berlusconi Silvio	Il Popolo della Libertà
Formigoni Roberto	Il Popolo della Libertà
Bondi Sandro	Il Popolo della Libertà
Bonaiuti Paolo	Il Popolo della Libertà
Mantovani Mario	Il Popolo della Libertà
Romani Paolo	Il Popolo della Libertà
Caliendo Giacomo	Il Popolo della Libertà
Galimberti Paolo	Il Popolo della Libertà
Mandelli Andrea	Il Popolo della Libertà
Messina Alfredo	Il Popolo della Libertà
Sciascia Salvatore	Il Popolo della Libertà
Colucci Francesco	Il Popolo della Libertà
Verro Antonio Giuseppe Maria	Il Popolo della Libertà
Conti Riccardo	Il Popolo della Libertà
Serafini Giancarlo	Il Popolo della Libertà
Barani Lucio	Il Popolo della Libertà
Calderoli Roberto	Lega Nord
Tremonti Giulio	Lega Nord
Garavaglia Massimo	Lega Nord
Stucchi Giacomo	Lega Nord
Comaroli Silvana Andreina	Lega Nord
Arrigoni Paolo	Lega Nord
Centinaio Gian Marco	Lega Nord
Volpi Raffaele	Lega Nord
Candiani Stefano	Lega Nord
Crosio Jonny	Lega Nord
Consiglio Nunziante	Lega Nord
Mucchetti Massimo	Partito Democratico
Mirabelli Franco	Partito Democratico
De Biasi Emilia Grazia	Partito Democratico
Silvestro Annalisa	Partito Democratico
Corsini Paolo	Partito Democratico
Cociancich Roberto Giuseppe Guido	Partito Democratico
Pizzetti Luciano	Partito Democratico
Ricchiuti Lucrezia	Partito Democratico
Del Barba Mauro	Partito Democratico
Tronti Mario	Partito Democratico
D'Adda Erica	Partito Democratico
Mangili Giovanna	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Crimi Vito Claudio	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Gaetti Luigi	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Casaletto Monica	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Bignami Laura	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Orellana Luis Alberto	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Marton Bruno	Movimento 5 Stelle Beppegrillo.It
Albertini Gabriele	Con Monti per l'Italia
Ichino Pietro Emilio Antonio	Con Monti per l'Italia
Mauro Mario Walter	Con Monti per l'Italia
Della Vedova Benedetto	Con Monti per l'Italia

La partecipazione al voto per comune Provincia di Milano.

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Abbiategrasso	22.553	77,09	1,05	2,11	0,03	3,18
Albairate	3.331	80,49	1,12	2,57	0,00	3,69
Arconate	4.790	82,84	1,66	2,90	0,00	4,56
Arese	14.041	82,79	0,66	1,50	0,00	2,16
Arluno	8.352	81,08	0,97	2,79	0,00	3,77
Assago	5.821	85,26	0,71	1,71	0,00	2,42
Baranzate	6.437	76,00	0,98	2,23	0,00	3,21
Bareggio	12.656	80,17	0,87	2,17	0,01	3,05
Basiano	2.609	80,64	0,86	1,90	0,00	2,76
Basiglio	4.988	83,94	0,57	0,86	0,07	1,50
Bellinzago Lombardo	2.771	82,82	0,92	1,53	0,00	2,44
Bernate Ticino	2.275	84,44	1,20	2,76	0,05	4,01
Besate	1.490	78,79	1,79	2,73	0,00	4,51
Binasco	5.251	81,32	1,31	2,22	0,00	3,54
Boffalora sopra Ticino	3.046	83,72	0,90	3,29	0,00	4,20
Bollate	26.173	80,20	0,89	2,10	0,00	2,98
Bresso	18.793	80,01	0,96	1,81	0,01	2,77
Bubbiano	1.595	78,75	1,35	2,15	0,00	3,50
Buccinasco	18.913	84,07	0,69	1,62	0,00	2,30
Buscate	3.454	77,71	1,19	3,06	0,00	4,25
Bussero	6.247	84,31	0,59	1,75	0,00	2,34
Busto Garolfo	9.941	78,49	1,14	2,77	0,04	3,95
Calvignasco	819	82,42	0,74	2,07	0,00	2,81
Cambiago	4.650	81,81	0,87	2,31	0,00	3,18
Canegrate	9.187	77,94	0,74	2,61	0,00	3,35
Carpiano	2.809	79,57	0,98	2,42	0,13	3,53
Carugate	10.151	82,46	1,03	2,11	0,00	3,14
Casarile	2.726	80,04	0,78	2,20	0,00	2,98
Casorezzo	3.990	80,78	0,99	1,74	0,00	2,73
Cassano d'Adda	12.628	79,68	0,87	2,06	0,00	2,93
Cassina de' Pecchi	9.627	83,62	0,86	1,60	0,00	2,46
Cassinetta di Lugagnano	1.384	83,24	1,30	1,91	0,00	3,21
Castano Primo	7.855	79,47	0,91	3,12	0,00	4,04
Cernusco sul Naviglio	23.189	82,73	0,78	1,71	0,00	2,50
Cerro al Lambro	3.661	84,05	0,88	2,01	0,00	2,89
Cerro Maggiore	10.871	79,36	1,12	2,30	0,00	3,42
Cesano Boscone	16.989	77,62	1,05	2,12	0,00	3,16
Cesate	9.856	78,89	0,68	2,56	0,01	3,25
Cinisello Balsamo	49.658	77,37	1,02	1,89	0,00	2,91
Cislino	3.285	83,96	0,69	1,89	0,00	2,57
Cologno Monzese	31.544	77,25	0,91	2,03	0,00	2,94
Colturano	1.384	79,70	0,73	1,72	0,00	2,45
Corbetta	12.714	81,27	0,81	2,21	0,00	3,02
Cormano	14.237	80,96	0,88	2,23	0,00	3,11
Cornaredo	14.512	81,93	0,82	2,09	0,00	2,92

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Corsico	24.314	77,31	0,80	2,11	0,00	2,90
Cuggiono	5.744	81,63	1,26	2,41	0,00	3,67
Cusago	2.603	87,28	0,84	1,36	0,00	2,20
Cusano Milanino	14.322	80,68	0,88	1,74	0,00	2,62
Dairago	4.418	81,98	1,21	2,82	0,00	4,03
Dresano	2.202	82,92	1,15	2,08	0,00	3,23
Gaggiano	6.629	82,46	0,91	2,01	0,00	2,93
Garbagnate Milanese	19.418	78,24	1,07	2,04	0,00	3,11
Gessate	6.064	80,92	0,49	1,92	0,00	2,40
Gorgonzola	14.161	80,06	0,85	1,68	0,00	2,52
Grezzago	1.914	79,26	0,73	2,44	0,00	3,16
Gudo Visconti	1.178	86,25	0,59	2,17	0,00	2,76
Inveruno	6.447	81,63	1,16	2,39	0,00	3,55
Inzago	7.706	82,81	1,07	2,15	0,00	3,21
Lacchiarella	6.146	80,04	0,85	3,13	0,02	4,00
Lainate	18.309	80,53	0,96	2,39	0,01	3,36
Legnano	41.280	78,76	0,91	1,92	0,01	2,84
Liscate	2.747	81,00	0,63	1,89	0,00	2,52
Locate di Triulzi	6.807	81,30	1,01	2,01	0,00	3,02
Magenta	16.809	80,25	1,08	2,28	0,00	3,37
Magnago	6.719	79,58	0,92	2,92	0,00	3,83
Marcallo con Casone	4.488	80,90	0,77	2,89	0,00	3,66
Masate	2.379	84,70	0,84	1,94	0,00	2,78
Mediglia	8.080	80,62	1,34	2,26	0,00	3,59
Melegnano	11.998	79,09	0,96	2,26	0,02	3,24
Melzo	13.153	78,76	1,01	2,09	0,00	3,10
Mesero	3.010	82,23	1,13	2,63	0,00	3,76
Milano	885.764	77,61	0,66	1,39	0,01	2,06
Morimondo	866	75,29	0,77	4,45	0,00	5,21
Motta Visconti	5.596	79,65	1,14	2,60	0,00	3,75
Nerviano	12.701	79,14	0,93	2,28	0,00	3,20
Nosate	532	84,40	2,67	4,45	0,00	7,13
Novate Milanese	14.725	81,94	0,67	1,63	0,00	2,30
Noviglio	3.194	82,00	0,84	1,87	0,00	2,71
Opera	9.878	83,12	0,57	1,66	0,00	2,23
Ossona	3.014	81,42	0,90	2,49	0,08	3,46
Ozzero	1.102	82,21	0,55	1,55	0,00	2,10
Paderno Dugnano	33.651	81,03	0,88	1,97	0,00	2,85
Pantigliate	4.156	81,23	0,65	2,04	0,00	2,70
Parabiago	19.782	78,24	0,98	2,33	0,00	3,31
Paullo	7.684	80,22	1,04	2,53	0,02	3,59
Pero	7.478	78,31	1,09	1,62	0,02	2,73
Peschiera Borromeo	16.292	82,45	0,71	1,80	0,00	2,51
Pessano con Bornago	6.268	83,92	0,67	1,98	0,00	2,64
Pieve Emanuele	10.820	77,51	0,89	2,16	0,02	3,08
Pioltello	21.398	77,04	1,11	1,98	0,00	3,09
Pogliano Milanese	5.867	80,09	1,09	2,70	0,00	3,79

Comuni	elettori	votanti %	schede bianche %	schede nulle %	V.C.N.A %.	totale voti non validi%
Pozzo d'Adda	4.011	78,06	0,86	2,43	0,00	3,29
Pozzuolo Martesana	5.820	81,68	0,95	2,33	0,00	3,28
Pregnana Milanese	5.173	81,94	1,13	2,22	0,05	3,40
Rescaldina	10.224	78,76	1,17	3,03	0,00	4,20
Rho	36.763	78,32	0,92	2,17	0,01	3,11
Robecchetto con Induno	3.541	79,50	1,53	2,95	0,00	4,48
Robecco sul Naviglio	5.045	81,11	1,27	2,47	0,00	3,74
Rodano	3.311	85,77	0,49	1,02	0,00	1,51
Rosate	3.853	82,40	1,13	2,02	0,00	3,15
Rozzano	28.806	78,44	1,05	2,30	0,01	3,37
San Colombano al Lambro	5.414	78,28	1,51	3,52	0,00	5,03
San Donato Milanese	21.695	82,29	0,66	1,27	0,00	1,93
San Giorgio su Legnano	4.893	79,71	0,87	2,72	0,00	3,59
San Giuliano Milanese	24.448	77,63	0,90	1,91	0,01	2,82
San Vittore Olona	5.969	80,53	1,08	1,96	0,00	3,04
San Zenone al Lambro	2.996	82,64	0,97	2,54	0,00	3,51
Santo Stefano Ticino	3.503	81,16	0,88	1,93	0,00	2,81
Sedriano	7.984	79,63	0,90	2,72	0,00	3,62
Segrate	24.153	83,31	0,65	1,42	0,00	2,08
Senago	15.150	79,84	0,91	2,17	0,02	3,10
Sesto San Giovanni	55.406	77,50	0,93	1,58	0,00	2,51
Settala	4.978	83,47	0,79	1,93	0,00	2,72
Settimo Milanese	14.325	83,55	0,54	1,92	0,00	2,46
Solaro	9.591	80,03	0,94	2,46	0,01	3,41
Trezzano Rosa	3.414	81,17	0,65	1,91	0,04	2,60
Trezzano sul Naviglio	14.583	81,29	0,89	1,79	0,01	2,68
Trezzo sull'Adda	8.401	80,11	1,04	2,02	0,00	3,06
Tribiano	2.415	84,43	0,83	2,06	0,00	2,89
Truccazzano	4.154	81,13	0,86	2,55	0,00	3,41
Turbigo	5.166	79,60	1,05	2,50	0,05	3,60
Vanzaghello	3.884	79,53	1,23	2,56	0,00	3,79
Vanzago	6.477	82,79	0,80	1,86	0,00	2,67
Vaprio d'Adda	5.548	81,43	0,82	2,28	0,00	3,10
Vermezzo	2.680	83,32	1,30	1,75	0,00	3,05
Vernate	2.348	80,92	1,26	2,00	0,00	3,26
Vignate	6.305	83,05	0,84	2,10	0,00	2,94
Villa Cortese	4.589	82,94	0,97	3,42	0,00	4,39
Vimodrone	12.004	80,81	1,04	1,78	0,00	2,82
Vittuone	6.130	82,32	0,93	2,22	0,00	3,15
Vizzolo Predabissi	2.902	85,84	0,76	1,73	0,04	2,53
Zelo Surrigone	1.159	85,76	0,70	1,61	0,00	2,31
Zibido San Giacomo	4.708	82,80	0,77	2,08	0,10	2,95
Totale 134 comuni	2.176.985	79,10	0,81	1,80	0,01	2,62

Risultati per Comune

Valori percentuali (prima parte)

Comuni	Mov. 5 Stelle	Moderati	Centro Democ.	SEL	PD	Tot. Coal. Bersani	Con Monti per l'Italia	Fratelli d'Italia	Part. Pens.	PDL	Basta Tasse	Mir - Mod. in Rivol.	La Destra	LN	Tot. Coal. Berlusconi
Abbiategrosso	18,91	0,08	0,14	2,10	28,69	31,02	10,75	1,79	0,88	21,68	0,33	0,08	0,27	10,32	35,36
Albairate	20,99	0,04	0,12	2,48	26,10	28,74	9,84	1,28	1,12	20,80	0,39	0,08	0,23	12,35	36,25
Arconate	21,68	0,16	0,11	1,35	19,94	21,55	9,16	0,82	1,06	27,78	0,53	0,11	0,18	12,91	43,39
Arese	17,26	0,04	0,12	2,10	28,57	30,84	14,59	1,56	0,49	21,31	0,19	0,11	0,29	8,65	32,61
Arluno	19,10	0,12	0,17	1,58	29,15	31,03	9,19	1,17	0,95	19,87	0,52	0,15	0,28	13,43	36,37
Assago	21,33	0,06	0,12	2,97	29,38	32,54	9,73	1,73	0,68	22,11	0,19	0,12	0,27	6,77	31,88
Baranzate	22,94	0,11	0,15	2,39	31,15	33,79	8,17	1,20	1,33	20,30	0,40	0,08	0,19	7,14	30,64
Bareggio	21,51	0,08	0,14	1,68	28,76	30,66	10,27	1,44	0,83	20,25	0,34	0,10	0,27	9,73	32,97
Basiano	22,58	0,05	0,05	2,30	29,23	31,62	7,97	1,22	0,88	20,97	0,39	0,05	0,29	10,51	34,31
Basiglio	16,29	0,05	0,05	2,13	20,56	22,79	15,11	1,96	0,29	30,99	0,17	0,15	0,24	5,58	39,38
Bellinzago Lombardo	18,80	0,18	0,22	2,14	32,43	34,97	10,85	1,16	1,07	17,73	0,18	0,09	0,22	10,72	31,17
Bernate Ticino	14,59	0,05	0,11	1,57	22,23	23,97	11,50	0,76	0,87	25,65	0,43	0,00	0,05	17,79	45,55
Besate	23,37	0,00	0,18	1,16	19,54	20,87	7,85	1,78	0,62	28,55	0,45	0,09	0,36	12,31	44,16
Binasco	21,36	0,07	0,36	1,85	29,18	31,46	12,02	1,09	0,87	20,20	0,32	0,02	0,24	8,28	31,03
Boffalora sopra Ticino	16,91	0,04	0,08	1,19	22,14	23,45	9,13	0,90	0,90	22,84	0,61	0,04	0,41	20,47	46,17
Bollate	20,56	0,13	0,19	2,53	32,68	35,53	9,36	1,11	1,00	18,94	0,29	0,07	0,27	8,28	29,96
Bresso	17,86	0,12	0,10	2,65	31,07	33,93	12,10	1,45	0,89	21,55	0,23	0,05	0,28	7,34	31,79
Bubbiano	31,27	0,08	0,08	1,90	20,46	22,52	7,26	1,32	1,16	22,28	0,17	0,00	0,33	9,98	35,23
Buccinasco	21,15	0,05	0,13	2,25	28,63	31,06	11,07	1,74	0,62	22,63	0,19	0,10	0,23	7,14	32,64
Buscate	16,85	0,16	0,19	1,36	24,28	25,99	10,04	1,05	1,05	23,74	0,51	0,12	0,23	15,84	42,53
Bussero	19,48	0,10	0,14	6,16	35,44	41,84	10,21	1,09	0,86	13,86	0,29	0,06	0,16	8,15	24,46
Busto Garolfo	17,71	0,04	0,15	1,89	25,64	27,73	10,29	1,01	1,04	21,69	0,33	0,09	0,16	15,46	39,80
Calvignasco	24,85	0,00	0,00	1,83	25,46	27,29	5,18	1,22	1,07	26,37	0,91	0,00	0,00	10,21	39,79
Cambiago	24,14	0,11	0,19	2,47	27,45	30,22	8,63	0,98	0,73	19,66	0,27	0,03	0,24	11,19	33,10
Canegrate	19,35	0,09	0,14	2,31	27,54	30,09	8,79	1,89	1,05	20,85	0,40	0,03	0,22	13,34	37,79
Carpiano	26,72	0,05	0,05	2,04	27,83	29,96	8,72	1,07	0,97	20,83	0,32	0,00	0,32	7,24	30,75
Carugate	19,18	0,06	0,21	2,08	32,66	35,01	10,74	1,05	0,90	17,78	0,35	0,09	1,22	9,81	31,19
Casarile	26,59	0,09	0,09	2,27	24,80	27,26	7,65	0,85	1,13	21,07	0,33	0,14	0,33	8,93	32,78
Casorezzo	20,80	0,06	0,06	1,91	22,74	24,78	9,47	1,12	0,80	21,63	0,61	0,03	0,48	16,43	41,08
Cassano d'Adda	16,50	0,06	0,23	2,48	29,72	32,49	10,11	0,99	1,09	20,46	0,34	0,11	0,23	13,32	36,53
Cassina de' Pecchi	18,48	0,10	0,14	3,17	29,25	32,67	11,61	1,39	0,75	20,54	0,24	0,11	0,31	9,35	32,69
Cassinetta di Lugagnano	20,81	0,18	0,18	2,33	25,47	28,16	12,20	0,54	1,08	19,82	0,27	0,00	0,09	12,83	34,62
Castano Primo	18,81	0,12	0,13	2,05	19,82	22,12	9,72	0,92	0,98	25,01	0,60	0,05	0,33	17,03	44,92
Cernusco sul Naviglio	17,37	0,07	0,17	2,67	32,33	35,24	13,46	1,32	0,85	18,00	0,26	0,07	0,27	8,93	29,70

Comuni	Mov. 5 Stelle	Moderati	Centro Democr.	SEL	PD	Tot. Coal. Bersani	Con Monti per l'Italia	Fratelli d'Italia	Part. Pens.	PDL	Basta Tasse	Mir - Mod. in Rivol.	La Destra	LN	Tot. Coal. Berlusconi
Cerro al Lambro	18,61	0,03	0,10	1,87	33,90	35,91	9,50	1,74	0,90	21,32	0,33	0,13	0,30	7,40	32,13
Cerro Maggiore	18,73	0,19	0,22	1,42	25,29	27,11	10,68	1,48	1,20	19,79	0,35	0,06	0,17	15,89	38,93
Cesano Boscone	22,65	0,06	0,11	2,59	31,15	33,92	8,73	1,54	1,11	21,07	0,38	0,05	0,31	5,97	30,44
Cesate	23,58	0,04	0,15	2,54	29,89	32,61	9,05	0,86	0,66	18,25	0,33	0,09	0,23	9,92	30,35
Cinisello Balsamo	20,57	0,09	0,12	3,16	35,24	38,61	8,72	0,94	0,94	18,45	0,31	0,09	0,25	6,96	27,94
Cislino	23,48	0,04	0,04	1,56	24,08	25,72	10,46	1,53	0,71	21,99	0,26	0,07	0,19	11,05	35,80
Cologno Monzese	21,13	0,10	0,16	2,93	29,67	32,86	8,22	1,13	0,97	23,70	0,31	0,09	0,25	7,12	33,56
Colturano	27,88	0,00	0,00	2,14	25,56	27,70	8,27	1,49	0,65	21,84	0,46	0,09	0,00	8,18	32,71
Corbetta	21,23	0,09	0,21	2,06	25,44	27,79	10,40	0,92	0,98	20,96	0,22	0,12	0,26	11,98	35,44
Cormano	21,06	0,05	0,12	2,63	33,55	36,35	9,02	1,16	0,89	19,03	0,41	0,06	0,26	7,34	29,15
Cornaredo	21,06	0,14	0,11	1,85	30,29	32,39	9,34	1,56	0,88	20,30	0,23	0,03	0,36	9,43	32,78
Corsico	19,83	0,12	0,16	2,44	33,72	36,43	8,48	1,40	1,12	20,66	0,38	0,15	0,17	6,90	30,77
Cuggiono	17,22	0,13	0,07	1,79	25,19	27,19	10,27	0,93	0,82	22,54	0,22	0,04	0,22	16,32	41,09
Cusago	20,21	0,09	0,27	1,58	20,93	22,86	15,39	1,98	0,54	24,66	0,18	0,09	0,14	9,32	36,90
Cusano Milanino	17,95	0,09	0,13	2,85	31,63	34,70	10,32	1,27	0,80	22,04	0,23	0,09	0,36	8,00	32,79
Dairago	19,04	0,03	0,32	1,58	26,44	28,37	9,49	1,04	0,98	21,61	0,35	0,09	0,20	14,70	38,95
Dresano	20,83	0,17	0,17	1,75	28,86	30,96	9,68	0,96	0,62	23,54	0,11	0,06	0,40	9,39	35,09
Gaggiano	19,98	0,04	0,06	1,98	29,12	31,19	12,08	1,04	1,11	21,07	0,34	0,02	0,17	9,10	32,85
Garbagnate Milanese	23,25	0,14	0,10	2,32	31,07	33,62	8,27	1,18	0,90	20,12	0,36	0,06	0,22	7,86	30,71
Gessate	22,30	0,13	0,17	2,21	30,40	32,91	11,92	1,09	0,86	16,08	0,25	0,08	0,25	9,86	28,46
Gorgonzola	19,08	0,10	0,19	2,89	33,32	36,49	11,58	1,12	0,74	16,93	0,31	0,07	0,25	9,06	28,48
Grezzago	20,63	0,07	0,07	1,57	26,62	28,32	8,65	0,61	0,95	22,33	0,54	0,07	0,27	13,27	38,05
Gudo Visconti	24,70	0,00	0,10	2,43	24,80	27,33	9,62	1,11	0,30	23,89	0,30	0,20	0,30	8,10	34,21
Inveruno	16,47	0,12	0,16	1,50	25,14	26,91	9,54	0,95	0,95	23,60	0,33	0,08	0,12	17,02	43,05
Inzago	16,87	0,10	0,11	3,19	29,52	32,92	12,06	1,15	1,18	17,88	0,29	0,05	0,24	12,16	32,95
Lacchiarella	20,73	0,06	0,11	2,33	29,94	32,44	8,20	1,57	1,02	21,75	0,28	0,08	0,25	8,83	33,78
Lainate	20,49	0,14	0,22	1,61	28,64	30,61	10,64	1,01	1,12	20,30	0,34	0,04	0,22	10,79	33,82
Legnano	17,56	0,08	0,30	1,98	27,24	29,61	10,81	1,46	0,67	22,18	0,29	0,09	0,35	12,85	37,89
Liscate	22,27	0,18	0,14	1,24	26,74	28,31	9,82	1,66	0,92	23,47	0,41	0,28	0,28	8,90	35,92
Locate di Triulzi	22,66	0,06	0,11	2,11	33,48	35,76	8,29	1,02	0,84	18,69	0,20	0,07	0,26	7,42	28,51
Magenta	18,03	0,10	0,13	1,86	27,29	29,38	11,00	1,14	0,78	23,04	0,29	0,05	0,21	11,72	37,25
Magnago	19,25	0,04	0,10	1,07	22,38	23,59	9,78	1,34	0,76	23,80	0,35	0,06	0,29	16,24	42,84
Marcallo con Casone	20,33	0,06	0,14	1,14	23,24	24,59	10,03	1,17	0,86	19,30	0,29	0,03	0,23	19,55	41,42
Masate	25,11	0,05	0,10	2,60	30,07	32,82	11,28	0,97	0,92	14,24	0,61	0,10	0,41	8,83	26,08
Mediglia	22,93	0,05	0,18	2,23	26,43	28,89	8,76	2,25	0,75	24,03	0,38	0,08	0,33	7,42	35,24
Melegnano	18,19	0,11	0,21	3,47	33,59	37,38	10,07	1,86	1,07	19,35	0,36	0,12	0,22	7,91	30,89

Comuni	Mov. 5 Stelle	Moderati	Centro Democr.	SEL	PD	Tot. Coal. Bersani	Con Monti per l'Italia	Fratelli d'Italia	Part. Pens.	PDL	Basta Tasse	Mir - Mod. in Rivol.	La Destra	LN	Tot. Coal. Berlusconi
Melzo	17,26	0,08	0,19	2,72	31,78	34,77	10,80	1,00	1,13	18,63	0,33	0,10	0,38	11,38	32,93
Mesero	19,94	0,00	0,17	1,93	26,66	28,76	9,11	0,92	0,71	19,61	0,13	0,04	0,25	16,33	37,99
Milano	14,76	0,09	0,22	3,96	32,01	36,28	13,54	1,66	0,66	20,99	0,19	0,13	0,28	6,93	30,84
Morimondo	19,42	0,00	0,32	1,13	21,68	23,14	9,06	1,13	1,46	27,67	0,49	0,00	0,49	13,75	44,98
Motta Visconti	21,12	0,07	0,07	1,28	21,07	22,49	8,41	1,56	1,28	27,48	0,33	0,07	0,51	12,77	44,01
Nerviano	18,39	0,08	0,29	2,07	29,18	31,61	12,26	0,92	1,00	16,80	0,25	0,06	0,26	13,73	33,02
Nosate	16,79	0,48	0,24	1,44	28,54	30,70	8,63	0,72	0,96	21,34	0,48	0,00	0,24	15,83	39,57
Novate Milanese	18,33	0,07	0,11	2,96	34,65	37,79	11,33	1,38	0,85	17,51	0,23	0,08	0,27	8,10	28,43
Noviglio	26,02	0,00	0,20	1,65	24,02	25,86	7,26	1,49	0,51	26,73	0,43	0,08	0,35	7,34	36,93
Opera	19,10	0,11	0,17	2,22	31,94	34,44	8,43	1,52	0,55	22,10	0,29	0,09	0,25	8,64	33,43
Ossona	18,78	0,04	0,13	1,56	24,19	25,92	9,62	0,63	1,22	22,20	0,51	0,08	0,38	16,59	41,62
Ozzero	21,53	0,23	0,23	1,58	30,89	32,92	7,55	1,58	0,79	19,05	0,68	0,23	0,34	10,94	33,60
Paderno Dugnano	20,57	0,11	0,11	2,18	30,32	32,72	9,95	1,29	0,89	20,43	0,29	0,10	0,25	9,12	32,37
Pantigliate	22,16	0,12	0,12	1,58	30,75	32,57	8,49	1,31	1,04	21,77	0,21	0,03	0,12	8,13	32,60
Parabiago	18,78	0,11	0,11	1,84	24,07	26,13	11,09	1,24	0,87	21,94	0,33	0,10	0,39	14,95	39,83
Paullo	20,07	0,10	0,19	1,48	31,38	33,15	7,77	1,88	1,43	20,71	0,32	0,05	0,27	10,30	34,97
Pero	19,79	0,11	0,25	2,69	32,43	35,46	8,90	1,90	0,86	19,61	0,19	0,05	0,25	8,36	31,21
Peschiera Borromeo	20,47	0,09	0,08	2,86	31,20	34,23	11,57	1,53	0,60	19,08	0,31	0,14	0,30	7,39	29,34
Pessano con Bornago	22,42	0,08	0,16	2,73	31,19	34,15	10,27	0,74	1,25	16,60	0,41	0,16	0,20	10,35	29,70
Pieve Emanuele	25,34	0,14	0,14	3,42	28,72	32,41	6,31	1,54	0,81	22,66	0,27	0,11	0,31	5,30	31,00
Pioltello	21,00	0,13	0,08	2,40	31,76	34,37	8,59	0,98	0,86	20,76	0,40	0,11	0,24	8,39	31,75
Pogliano Milanese	19,24	0,04	0,20	2,12	28,11	30,48	10,29	1,11	0,75	21,28	0,35	0,09	0,27	11,15	34,99
Pozzo d'Adda	26,35	0,17	0,13	2,34	25,23	27,87	9,31	1,39	0,79	18,79	0,43	0,13	0,46	9,87	31,87
Pozzuolo Martesana	22,94	0,04	0,17	2,33	28,66	31,21	9,11	0,72	1,44	17,46	0,48	0,04	0,26	11,57	31,97
Pregnana Milanese	20,29	0,10	0,02	3,00	30,79	33,92	9,06	0,68	0,76	18,63	0,24	0,07	0,22	11,87	32,48
Rescaldina	19,41	0,13	0,17	1,81	26,45	28,56	10,28	1,44	0,96	20,50	0,36	0,08	0,34	13,78	37,45
Rho	19,24	0,09	0,20	2,54	30,01	32,84	10,09	1,09	0,76	21,16	0,32	0,09	0,28	9,59	33,29
Robecchetto con Induno	19,08	0,19	0,22	1,64	18,04	20,08	9,48	1,41	1,26	25,10	0,30	0,00	0,37	18,26	46,71
Robecco sul Nviglio	17,24	0,10	0,20	1,80	26,66	28,76	10,21	1,22	0,76	21,76	0,43	0,05	0,15	15,41	39,78
Rodano	22,81	0,11	0,25	3,11	25,63	29,10	9,44	1,82	0,79	21,45	0,18	0,11	0,04	9,62	34,00
Rosate	19,45	0,13	0,10	1,69	28,78	30,70	8,36	1,76	1,14	23,25	0,42	0,07	0,23	10,47	37,33
Rozzano	22,62	0,10	0,10	2,45	31,07	33,72	7,35	1,10	0,94	21,97	0,42	0,04	0,31	6,97	31,74
San Colombano al Lambro	16,75	0,12	0,20	1,64	22,34	24,30	9,07	1,96	1,14	29,19	0,30	0,12	0,22	12,57	45,52
San Donato Milanese	15,61	0,06	0,26	2,87	36,52	39,72	13,70	1,58	0,61	18,62	0,18	0,13	0,25	5,84	27,20

Comuni	Mov. 5 Stelle	Moderati	Centro Democr.	SEL	PD	Tot. Coal. Bersani	Con Monti per l'Italia	Fratelli d'Italia	Part. Pens.	PDL	Basta Tasse	Mir - Mod. in Rivol.	La Destra	LN	Tot. Coal. Berlusconi
San Giorgio su Legnano	16,38	0,08	0,08	2,74	26,12	29,02	12,13	1,12	1,01	19,41	0,37	0,08	0,32	16,25	38,56
San Giuliano Milanese	21,74	0,11	0,14	3,40	31,79	35,44	8,39	1,47	1,08	20,46	0,41	0,08	0,28	6,46	30,24
San Vittore Olona	19,93	0,11	0,17	1,67	23,56	25,51	9,27	1,33	1,01	22,78	0,28	0,19	0,30	14,78	40,68
San Zenone al Lambro	26,12	0,13	0,13	1,84	26,96	29,05	8,37	1,76	1,17	22,56	0,38	0,00	0,21	6,53	32,61
Santo Stefano Ticino	22,19	0,07	0,14	1,85	30,11	32,18	9,74	0,98	0,94	18,89	0,33	0,07	0,25	10,53	31,99
Sedriano	22,96	0,08	0,16	1,63	28,23	30,11	8,60	1,21	1,06	21,87	0,38	0,03	0,29	9,89	34,73
Segrate	17,95	0,07	0,21	2,07	27,81	30,16	13,42	1,55	0,55	23,32	0,16	0,17	0,30	7,65	33,71
Senago	23,68	0,07	0,12	2,19	28,43	30,81	8,07	0,78	0,74	20,77	0,35	0,09	0,17	10,21	33,13
Sesto San Giovanni	18,69	0,07	0,17	3,86	34,96	39,06	9,37	1,09	0,86	19,12	0,26	0,11	0,23	6,72	28,39
Settala	21,72	0,07	0,17	1,88	29,05	31,17	8,39	1,36	1,21	22,29	0,47	0,10	0,40	8,76	34,59
Settimo Milanese	24,04	0,04	0,06	2,50	31,59	34,20	9,07	1,32	0,74	17,70	0,39	0,09	0,21	8,15	28,58
Solaro	23,52	0,05	0,13	2,05	27,89	30,13	8,67	0,98	0,88	19,30	0,46	0,15	0,19	11,22	33,18
Trezzano Rosa	21,45	0,11	0,11	1,67	24,94	26,82	8,26	1,11	0,85	21,64	0,44	0,00	0,19	14,97	39,20
Trezzano sul Naviglio	24,20	0,08	0,08	2,13	25,09	27,38	9,76	1,79	0,83	24,11	0,35	0,10	0,36	7,36	34,90
Trezzo sull'Adda	15,90	0,17	0,25	2,81	34,87	38,09	10,82	0,80	1,12	15,21	0,41	0,11	0,34	11,70	29,68
Tribiano	29,34	0,10	0,05	1,46	25,40	27,02	8,28	5,05	0,86	18,28	0,30	0,05	0,25	7,32	32,12
Truccazzano	22,92	0,09	0,34	2,21	25,31	27,96	8,36	0,74	0,86	22,70	0,31	0,06	0,31	10,88	35,85
Turbigo	17,08	0,23	0,15	2,32	22,38	25,08	8,98	1,11	0,98	27,19	0,40	0,00	0,25	14,61	44,55
Vanzaghello	15,24	0,03	0,20	1,18	21,43	22,85	9,52	1,04	1,08	24,66	0,57	0,10	0,13	21,20	48,79
Vanzago	21,73	0,06	0,19	1,99	31,90	34,14	9,98	0,77	0,71	16,29	0,25	0,10	0,13	11,23	29,47
Vaprio d'Adda	18,14	0,05	0,18	2,40	31,11	33,74	11,31	1,28	0,96	16,61	0,39	0,05	0,16	11,88	31,32
Vermezzo	23,93	0,05	0,05	1,39	21,39	22,86	10,62	2,36	0,65	26,00	0,28	0,05	0,32	9,01	38,66
Vernate	24,10	0,05	0,11	1,80	25,24	27,20	9,41	0,82	0,82	25,41	0,44	0,00	0,27	7,89	35,64
Vignate	23,24	0,12	0,28	2,38	30,48	33,25	10,06	1,14	0,91	17,34	0,26	0,08	0,37	9,05	29,14
Villa Cortese	16,63	0,14	0,22	1,65	26,16	28,17	11,54	1,13	1,21	19,95	0,41	0,03	0,25	16,63	39,60
Vimodrone	21,83	0,12	0,14	2,97	31,48	34,71	9,30	1,17	0,89	19,56	0,38	0,06	0,19	7,61	29,86
Vittuone	19,91	0,16	0,04	1,86	30,55	32,62	9,29	1,15	1,06	22,04	0,12	0,04	0,18	10,07	34,66
Vizzolo Predabissi	21,58	0,04	0,04	2,64	31,92	34,64	9,02	1,52	0,66	22,69	0,16	0,00	0,41	5,11	30,56
Zelo Surrigone	29,87	0,21	0,00	2,16	22,04	24,41	6,69	1,54	0,51	26,06	0,31	0,00	0,31	5,87	34,60
Zibido San Giacomo	25,91	0,13	0,19	2,22	26,25	28,79	6,21	1,11	1,03	23,76	0,37	0,08	0,19	8,43	34,97
Totale 134 comuni	17,97	0,09	0,18	3,03	30,64	33,94	11,40	1,43	0,80	20,82	0,27	0,10	0,27	8,57	32,27

Seconda parte

Comuni	Fare per Ferm. il Decl.	Rivol. Civile	PCdL	FN	Lista Amn. Giust. Lib.	FT	Io Amo l'Italia	I Pirati	Casapound Italia	Un. Padana	Civ. Rur.Sviluppo
Abbiategrosso	1,04	1,21	0,42	0,26	0,14	0,21	0,12	0,15	0,10	0,21	0,10
Albairate	1,28	0,89	0,50	0,23	0,04	0,23	0,23	0,08	0,39	0,15	0,15
Arconate	0,90	1,48	0,32	0,45	0,16	0,24	0,08	0,21	0,08	0,18	0,13
Arese	2,52	1,22	0,11	0,21	0,16	0,06	0,08	0,08	0,10	0,09	0,07
Arluno	1,35	1,30	0,48	0,21	0,14	0,23	0,11	0,18	0,06	0,17	0,08
Assago	1,67	1,76	0,19	0,21	0,14	0,10	0,12	0,08	0,10	0,10	0,04
Baranzate	0,93	1,80	0,59	0,21	0,23	0,36	0,11	0,08	0,11	0,00	0,04
Bareggio	1,56	1,48	0,39	0,22	0,16	0,17	0,13	0,21	0,08	0,11	0,07
Basiano	1,08	1,27	0,49	0,10	0,05	0,24	0,05	0,00	0,15	0,05	0,05
Basiglio	4,90	0,46	0,07	0,32	0,32	0,00	0,05	0,10	0,10	0,07	0,05
Bellinzago Lombardo	1,43	1,25	0,18	0,36	0,18	0,13	0,27	0,09	0,13	0,04	0,13
Bernate Ticino	1,41	1,08	0,27	0,11	0,22	0,22	0,38	0,22	0,16	0,22	0,11
Besate	1,07	0,71	0,36	0,45	0,36	0,54	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09
Binasco	1,24	1,29	0,39	0,27	0,22	0,12	0,24	0,12	0,02	0,19	0,02
Boffalora sopra Ticino	1,06	1,56	0,29	0,25	0,37	0,29	0,00	0,20	0,12	0,16	0,04
Bollate	1,17	1,76	0,51	0,23	0,20	0,19	0,16	0,10	0,10	0,10	0,06
Bresso	1,27	1,48	0,39	0,18	0,22	0,25	0,25	0,10	0,08	0,06	0,05
Bubbiano	0,58	1,32	0,74	0,25	0,08	0,08	0,17	0,08	0,08	0,25	0,08
Buccinasco	1,41	1,42	0,26	0,19	0,26	0,11	0,14	0,11	0,08	0,04	0,05
Buscate	1,48	1,36	0,31	0,12	0,35	0,31	0,16	0,23	0,00	0,23	0,04
Bussero	0,86	1,75	0,43	0,19	0,17	0,14	0,14	0,10	0,10	0,12	0,04
Busto Garolfo	1,43	1,40	0,41	0,29	0,12	0,31	0,13	0,16	0,05	0,11	0,07
Calvignasco	1,07	0,30	0,30	0,46	0,15	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00
Cambiago	1,19	1,09	0,22	0,43	0,11	0,33	0,11	0,22	0,19	0,00	0,03
Canegrate	0,95	1,08	0,56	0,33	0,16	0,27	0,20	0,13	0,12	0,09	0,09
Carpiano	0,88	1,30	0,28	0,23	0,09	0,28	0,05	0,28	0,19	0,19	0,09
Carugate	0,96	1,46	0,42	0,22	0,14	0,14	0,07	0,17	0,05	0,14	0,11
Casarile	1,04	2,69	0,38	0,57	0,14	0,19	0,19	0,24	0,05	0,19	0,05
Casorezzo	1,15	0,86	0,26	0,48	0,10	0,19	0,10	0,22	0,10	0,22	0,19
Cassano d'Adda	1,25	1,46	0,35	0,23	0,14	0,15	0,30	0,15	0,17	0,08	0,08
Cassina de' Pecchi	1,54	1,45	0,38	0,32	0,23	0,15	0,11	0,15	0,14	0,05	0,01
Cassinetta di Lugagnano	0,63	1,97	0,27	0,27	0,18	0,09	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18
Castano Primo	1,35	1,35	0,48	0,28	0,10	0,23	0,13	0,25	0,08	0,10	0,05
Cemusco sul Naviglio	1,43	1,47	0,21	0,18	0,15	0,15	0,28	0,11	0,04	0,12	0,07
Cerro al Lambro	1,14	1,07	0,23	0,37	0,20	0,17	0,17	0,27	0,10	0,10	0,03
Cerro Maggiore	1,20	1,61	0,42	0,19	0,24	0,18	0,13	0,19	0,12	0,19	0,06
Cesano Boscone	0,68	1,97	0,56	0,30	0,20	0,11	0,07	0,17	0,05	0,11	0,04
Cesate	1,21	1,45	0,35	0,43	0,13	0,17	0,25	0,15	0,09	0,11	0,07
Cinisello Balsamo	0,77	1,65	0,56	0,29	0,23	0,17	0,14	0,09	0,09	0,11	0,06
Cislino	1,19	1,27	0,33	0,33	0,26	0,33	0,22	0,11	0,19	0,15	0,15
Cologno Monzese	0,84	1,76	0,48	0,27	0,27	0,16	0,13	0,12	0,06	0,07	0,05
Colturano	1,77	0,46	0,19	0,37	0,00	0,19	0,00	0,00	0,28	0,19	0,00
Corbetta	1,76	1,67	0,28	0,46	0,12	0,16	0,15	0,18	0,14	0,17	0,07
Cormano	0,98	1,88	0,45	0,29	0,23	0,19	0,14	0,05	0,05	0,07	0,08
Cornaredo	1,17	1,69	0,42	0,22	0,19	0,14	0,17	0,11	0,07	0,13	0,12
Corsico	1,02	1,80	0,41	0,27	0,20	0,20	0,25	0,12	0,08	0,09	0,04
Cuggiono	1,22	1,08	0,29	0,31	0,22	0,22	0,11	0,22	0,11	0,33	0,11
Cusago	2,93	0,50	0,18	0,23	0,14	0,05	0,14	0,32	0,09	0,09	0,00
Cusano Milanino	1,51	1,42	0,33	0,19	0,21	0,12	0,13	0,08	0,08	0,12	0,03

Comuni	Fare per Ferm. il Decl.	Rivol. Civile	PCdL	FN	Lista Amn. Giust. Lib.	FT	Io Amo l'Italia	I Pirati	Casapound Italia	Un. Padana	Civ. Rur. Sviluppo
Dairago	1,01	1,44	0,29	0,37	0,09	0,20	0,32	0,12	0,17	0,12	0,03
Dresano	0,68	0,85	0,45	0,23	0,17	0,17	0,11	0,34	0,17	0,06	0,23
Gaggiano	1,34	1,04	0,25	0,32	0,13	0,21	0,08	0,04	0,13	0,21	0,17
Garbagnate Milanese	1,03	1,59	0,41	0,31	0,22	0,15	0,12	0,13	0,07	0,05	0,07
Gessate	1,38	1,19	0,46	0,35	0,17	0,27	0,17	0,15	0,10	0,08	0,08
Gorgonzola	1,61	1,39	0,29	0,23	0,20	0,13	0,23	0,07	0,13	0,05	0,04
Grezzago	1,02	1,09	0,14	0,41	0,14	0,48	0,14	0,27	0,20	0,41	0,07
Gudo Visconti	1,32	0,91	0,71	0,40	0,20	0,10	0,00	0,20	0,10	0,00	0,20
Inveruno	1,54	0,69	0,33	0,28	0,30	0,20	0,12	0,22	0,12	0,16	0,10
Inzago	1,62	2,10	0,37	0,21	0,06	0,28	0,16	0,06	0,08	0,18	0,06
Lacchiarella	1,10	1,50	0,40	0,72	0,38	0,21	0,06	0,19	0,02	0,15	0,11
Lainate	1,45	1,36	0,39	0,28	0,22	0,18	0,13	0,15	0,07	0,15	0,05
Legnano	1,75	1,09	0,29	0,18	0,17	0,16	0,17	0,11	0,09	0,07	0,05
Liscate	0,97	0,97	0,28	0,28	0,18	0,28	0,28	0,18	0,09	0,14	0,05
Locate di Triulzi	1,47	2,22	0,30	0,13	0,15	0,09	0,11	0,09	0,07	0,07	0,07
Magenta	1,24	1,48	0,33	0,39	0,12	0,16	0,12	0,21	0,11	0,12	0,08
Magnago	1,40	1,19	0,31	0,41	0,25	0,18	0,19	0,23	0,10	0,18	0,10
Marcallo con Casone	1,32	0,80	0,14	0,17	0,14	0,23	0,23	0,23	0,11	0,23	0,03
Masate	2,14	1,12	0,31	0,15	0,00	0,15	0,36	0,00	0,20	0,15	0,10
Mediglia	0,94	1,37	0,46	0,37	0,11	0,35	0,22	0,13	0,11	0,10	0,03
Melegnano	0,83	1,14	0,34	0,25	0,15	0,32	0,12	0,08	0,11	0,12	0,02
Melzo	1,06	1,33	0,48	0,29	0,19	0,28	0,19	0,14	0,12	0,13	0,03
Mesero	1,26	1,34	0,13	0,29	0,13	0,17	0,21	0,13	0,13	0,38	0,04
Milano	1,97	1,29	0,26	0,20	0,28	0,12	0,17	0,08	0,10	0,07	0,03
Morimondo	1,13	0,97	0,16	0,00	0,00	0,65	0,32	0,00	0,00	0,16	0,00
Motta Visconti	1,03	1,05	0,47	0,35	0,37	0,19	0,19	0,21	0,07	0,05	0,00
Nerviano	1,44	1,40	0,43	0,17	0,17	0,37	0,20	0,16	0,06	0,21	0,10
Nosate	1,92	0,72	0,00	0,24	0,24	0,48	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
Novate Milanese	1,14	1,57	0,32	0,20	0,19	0,14	0,17	0,14	0,10	0,09	0,06
Noviglio	1,37	1,49	0,27	0,35	0,08	0,00	0,08	0,12	0,12	0,04	0,00
Opera	1,89	1,28	0,26	0,31	0,20	0,20	0,05	0,11	0,16	0,06	0,06
Ossona	1,10	0,93	0,21	0,55	0,21	0,17	0,00	0,30	0,25	0,13	0,21
Ozzero	0,56	1,35	0,79	0,34	0,00	0,34	0,23	0,45	0,11	0,11	0,11
Paderno Dugnano	1,32	1,54	0,42	0,24	0,16	0,17	0,12	0,13	0,14	0,11	0,04
Pantigliate	1,13	1,40	0,55	0,24	0,15	0,27	0,09	0,09	0,15	0,09	0,00
Parabiago	1,51	1,16	0,34	0,26	0,09	0,23	0,17	0,15	0,08	0,11	0,07
Paullo	1,25	1,40	0,45	0,19	0,10	0,24	0,05	0,20	0,05	0,10	0,02
Pero	1,05	1,91	0,42	0,21	0,23	0,25	0,21	0,14	0,09	0,12	0,00
Peschiera Borromeo	1,95	1,17	0,30	0,19	0,21	0,18	0,08	0,07	0,16	0,03	0,05
Pessano con Bornago	1,00	1,17	0,27	0,18	0,16	0,21	0,12	0,14	0,08	0,10	0,04
Pieve Emanuele	0,70	2,48	0,48	0,34	0,12	0,21	0,36	0,05	0,11	0,05	0,02
Pioltello	0,97	1,53	0,51	0,28	0,22	0,25	0,13	0,11	0,12	0,11	0,06
Pogliano Milanese	1,88	1,77	0,22	0,22	0,18	0,15	0,18	0,18	0,04	0,13	0,04
Pozzo d'Adda	1,09	1,55	0,17	0,36	0,20	0,43	0,13	0,23	0,10	0,17	0,17
Pozzuolo Martesana	1,48	1,35	0,37	0,33	0,15	0,26	0,26	0,28	0,13	0,11	0,04
Pregnana Milanese	1,12	1,61	0,29	0,34	0,17	0,15	0,07	0,22	0,05	0,15	0,07

Comuni	Fare per Ferm. il Decl.	Rivol. Civile	PCdL	FN	Lista Amn. Giust. Lib.	FT	Io Amo l'Italia	I Pirati	Casapound Italia	Un. Padana	Civ. Rur. Sviluppo
Rescaldina	1,26	1,50	0,51	0,23	0,13	0,19	0,13	0,09	0,06	0,14	0,05
Rho	1,27	1,71	0,36	0,21	0,17	0,15	0,22	0,14	0,12	0,15	0,04
Robecchetto con Induno	1,86	0,82	0,26	0,26	0,15	0,22	0,07	0,26	0,33	0,30	0,11
Robecco sul Naviglio	1,02	1,40	0,33	0,23	0,18	0,18	0,08	0,18	0,05	0,23	0,15
Rodano	1,97	1,04	0,18	0,18	0,50	0,21	0,25	0,11	0,18	0,00	0,04
Rosate	0,91	1,07	0,59	0,10	0,13	0,13	0,16	0,29	0,16	0,46	0,16
Rozzano	0,81	1,90	0,50	0,32	0,29	0,22	0,16	0,09	0,09	0,15	0,02
San Colombano al Lambro	1,12	1,42	0,30	0,37	0,12	0,37	0,12	0,27	0,12	0,15	0,00
San Donato Milanese	1,34	1,20	0,22	0,11	0,21	0,14	0,22	0,10	0,09	0,08	0,06
San Giorgio su Legnano	0,96	1,46	0,24	0,11	0,13	0,19	0,29	0,32	0,08	0,11	0,03
San Giuliano Milanese	1,00	1,62	0,55	0,24	0,14	0,20	0,13	0,10	0,10	0,08	0,03
San Vittore Olona	1,74	1,35	0,32	0,30	0,17	0,13	0,04	0,24	0,13	0,15	0,04
San Zenone al Lambro	0,88	1,26	0,67	0,17	0,08	0,25	0,08	0,08	0,21	0,00	0,17
Santo Stefano Ticino	1,27	1,27	0,29	0,29	0,25	0,18	0,11	0,04	0,04	0,18	0,00
Sedriano	1,14	1,29	0,26	0,20	0,10	0,15	0,03	0,13	0,07	0,18	0,07
Segrate	2,41	1,10	0,29	0,20	0,21	0,16	0,15	0,06	0,10	0,05	0,04
Senago	0,90	1,76	0,44	0,26	0,24	0,26	0,09	0,12	0,13	0,06	0,07
Sesto San Giovanni	1,12	1,80	0,48	0,28	0,17	0,17	0,11	0,10	0,12	0,10	0,04
Settala	1,09	1,21	0,49	0,35	0,27	0,25	0,12	0,10	0,17	0,07	0,00
Settimo Milanese	1,15	1,59	0,30	0,28	0,19	0,10	0,11	0,16	0,04	0,11	0,07
Solaro	1,12	1,50	0,42	0,39	0,19	0,20	0,18	0,11	0,11	0,20	0,08
Trezzano Rosa	1,19	1,22	0,41	0,37	0,15	0,26	0,15	0,15	0,15	0,11	0,11
Trezzano sul Naviglio	1,34	1,30	0,28	0,15	0,22	0,13	0,13	0,07	0,09	0,05	0,01
Trezzo sull'Adda	1,46	1,98	0,57	0,26	0,14	0,80	0,08	0,06	0,05	0,09	0,05
Tribiano	1,36	0,66	0,30	0,15	0,10	0,10	0,15	0,15	0,00	0,05	0,20
Truccazzano	1,38	1,63	0,40	0,31	0,12	0,25	0,15	0,18	0,34	0,09	0,06
Turbigo	1,29	1,49	0,33	0,25	0,15	0,20	0,15	0,20	0,10	0,13	0,03
Vanzaghello	1,08	1,04	0,50	0,20	0,07	0,07	0,17	0,13	0,03	0,20	0,10
Vanzago	1,63	1,17	0,38	0,48	0,25	0,19	0,21	0,15	0,04	0,08	0,10
Vaprio d'Adda	1,87	1,71	0,21	0,53	0,23	0,30	0,23	0,14	0,14	0,09	0,07
Vermezzo	1,39	1,06	0,28	0,18	0,28	0,23	0,09	0,00	0,18	0,18	0,05
Vernate	1,03	0,98	0,16	0,27	0,22	0,22	0,27	0,11	0,27	0,11	0,00
Vignate	1,10	1,46	0,49	0,24	0,18	0,16	0,28	0,16	0,14	0,06	0,06
Villa Cortese	0,91	1,51	0,41	0,30	0,05	0,27	0,08	0,11	0,19	0,19	0,03
Vimodrone	1,07	1,87	0,24	0,31	0,20	0,15	0,16	0,14	0,06	0,10	0,00
Vittuone	0,61	1,10	0,57	0,23	0,08	0,29	0,25	0,16	0,04	0,14	0,04
Vizzolo Predabissi	1,07	1,65	0,33	0,37	0,29	0,12	0,12	0,00	0,08	0,12	0,04
Zelo Surrigone	1,34	1,34	0,41	0,31	0,41	0,10	0,10	0,21	0,00	0,10	0,10
Zibido San Giacomo	1,06	1,43	0,48	0,26	0,16	0,19	0,11	0,16	0,08	0,11	0,11
Totale 134 Comuni	1,55	1,40	0,33	0,24	0,22	0,16	0,16	0,11	0,10	0,10	0,05

Appendice

Legge 3 novembre 2017, n. 165 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. (GU n.264 del 11-11-2017) Vigente al: 12-11-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale e' diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;

b) il comma 3 e' abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonche', ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarita' del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonche' le relative attribuzioni».

7. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14-bis. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento e' effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarita' delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;

b) al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».

10. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non piu' di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilita'»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinomiale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;

c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista e' tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinomiale, a pena di inammissibilita'. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;

d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non puo' essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)».

11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato puo' presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullita'.

2. Nessun candidato puo' essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in piu' di cinque collegi plurinominali, a pena di nullita'.

3. Nessuno puo' essere candidato in piu' di un collegio uninominale, a pena di nullita'.

4. Il candidato in un collegio uninominale puo' essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non puo' essere candidato in alcun collegio plurinominali o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato puo' accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullita'».

12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» e' sostituita dalla seguente: «presentati»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito internet il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».

14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti: «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformita' all'articolo 14, primo comma; 1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis»;

b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;

c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

e) al numero 6-bis), alinea:

1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;

2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19».

15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalita' di cui all'articolo 18-bis, comma 1-bis, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un piu' ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale e' riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato e' collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo piu' ampio. All'interno di tale rettangolo piu' ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e' doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonche' i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste e' stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, e' riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed e' espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se e' tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto e' espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di piu' liste collegate, il voto e' ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;

b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;

d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «,stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto e' comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto e' considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non e' collegato, il voto e' nullo»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui e' attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale e' attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;

b) al comma 3-bis, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, e' eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e' sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal

presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi gia' attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi gia' individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre

elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti

decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

27. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine

delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinomiali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinomiali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il deputato eletto in più collegi plurinomiali e proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinomiali si intende eletto nel collegio uninominale».

30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;

b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;

c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste».

32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;

b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 93. - 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2

Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, e' suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise e' costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale e' ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e' determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, e' disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) il comma 3 e' abrogato;

c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

«4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, e' composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non puo' essere inferiore alla meta', con arrotondamento all'unita' superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non puo' essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non puo' essere inferiore a due ne' superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui e' assegnato un solo seggio, la lista e' composta da un solo candidato. A pena di inammissibilita', nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi puo' essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unita' piu' prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonche', per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente: «Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto e' valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di piu' liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dai seguenti:

«Art. 16. - 1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformita' ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parita', e' eletto il candidato piu' giovane di eta';

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a piu' liste in coalizione, l'ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra e' data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parita' di cifre individuali percentuali, prevale il piu' giovane di eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonche' il totale dei voti validi della regione.

«Art. 16-bis. - 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso e' dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

e) individua quindi: 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonche' le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e' sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonche' fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonche' fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di

attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinomiale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

9. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 17-bis. - 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente: «Art. 19. - 1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è abrogata.

13. L'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

14. All'articolo 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.

15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 3

Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,

un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise e' assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione e' compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata e' costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unita' amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali e' pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali e' effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo e' delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise e' costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato

dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali e' assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione e' compreso in un collegio plurinomiale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale puo' scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneita' sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonche' la continuita' del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno piu' collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali e' costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione e' chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalita' per consentire in via sperimentale la raccolta con modalita' digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 4

Elezioni trasparenti

1. In apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico

organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6

Disposizioni transitorie. Entrata in vigore

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».

2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;

2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».

3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta'.

4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, e' ridotto alla meta' per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.

6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «i consiglieri metropolitani».

7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonche' gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 novembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegati

Allegato 1
(Articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	Circoscrizione		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2»

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il modello della scheda di voto è organizzato in due colonne verticali. Ogni colonna contiene cinque righe orizzontali di contrassegni. Ogni contrassegno è un rettangolo con un cerchio al centro contenente un numero (1-15). Sotto il cerchio, il numero della lista è ripetuto. In alcune righe, accanto al numero della lista, sono presenti i nomi dei candidati. La scheda è intitolata "MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI".

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO
UNIMOVINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNIMOVINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI
PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
di _____
(nome della circoscrizione)
CIRCOSCRIZIONE _____
COLLEGIO PLURIMOVINALE _____
COLLEGIO UNIMOVINALE _____

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

9

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il modello della scheda è organizzato in due colonne verticali, ciascuna con cinque righe orizzontali di contrassegni. Ogni contrassegno è un rettangolo con un numero circolare e un riquadro per il nome del candidato e il collegio elettorale. Le righe sono numerate da 1 a 15 in ordine crescente da sinistra a destra.

Colonna Sinistra	Colonna Destra
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

Se è TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)
REGIONE

COLLEGIO PLURINOMINALE

COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

».

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 “Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati”. (GU n.302 del 29-12-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, e 56 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, e dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2, e 23 gennaio 2001 n. 1;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 e le tabelle A e A.1 allegate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:

Alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni singolo collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi della Camera dei deputati, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2491

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA A - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati

	Circoscrizioni	Popolazione 2011	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle Circoscrizioni : 96.171		Totale seggi spettanti alle Circoscrizioni
			Quoziente interi	Resti	
1	Piemonte 1	2.247.780	23	35.847	23
2	Piemonte 2	2.116.136	22	347	22
3	Lombardia 1	3.805.895	39	55.226 *	40
4	Lombardia 2	2.088.579	21	68.988 *	22
5	Lombardia 3	2.175.099	22	59.337 *	23
6	Lombardia 4	1.634.578	16	95.842 *	17
7	Veneto 1	1.932.447	20	9.027	20
8	Veneto 2	2.923.457	30	38.327	30
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	12	66.239 *	13
10	Liguria	1.570.694	16	31.958	16
11	Emilia-Romagna	4.342.135	45	14.440	45
12	Toscana	3.672.202	38	17.704	38
13	Umbria	884.268	9	18.729	9
14	Marche	1.541.319	16	2.583	16
15	Lazio 1	3.622.611	37	64.284 *	38
16	Lazio 2	1.880.275	19	53.026 *	20
17	Abruzzo	1.307.309	13	57.086 *	14
18	Molise	313.660	3	25.147	3
19	Campania 1	3.054.956	31	73.655 *	32
20	Campania 2	2.711.854	28	19.066	28
21	Puglia	4.052.566	42	13.384	42
22	Basilicata	578.036	6	1.010	6
23	Calabria	1.959.050	20	35.630	20
24	Sicilia 1	2.365.463	24	57.359 *	25
25	Sicilia 2	2.637.441	27	40.824	27
26	Sardegna	1.639.362	17	4.455	17
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1	30.635	1
28	Trentino Alto Adige/Südtirol	1.029.475	10	67.765 *	11
	Italia	59.433.744	607		618

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni (96.171), ai fini dell'art. 56, quarto comma, della Costituzione, e ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 11, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

TABELLA B - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

Circoscrizioni	Collegi Plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti Interi	Resti			
1 Piemonte 1				Quoziente: 97.729				
	Piemonte 1 - 01	1.148.880		11	72.861 *	12	5	7
	Piemonte 1 - 02	1.098.900		11	23.881	11	4	7
	Totale	2.247.780	23	22		23	9	14
2 Piemonte 2				Quoziente: 96.188				
	Piemonte 2 - 01	1.115.105		11	57.037 *	12	4	8
	Piemonte 2 - 02	1.001.031		10	39.151	10	4	6
	Totale	2.116.136	22	21		22	8	14
3 Lombardia 1				Quoziente: 95.147				
	Lombardia 1 - 01	839.843		8	78.667 *	9	3	6
	Lombardia 1 - 02	991.654		10	40.184	10	4	6
	Lombardia 1 - 03	1.125.385		11	78.768 *	12	5	7
	Lombardia 1 - 04	849.013		8	87.837 *	9	3	6
	Totale	3.805.895	40	37		40	15	25
4 Lombardia 2				Quoziente: 94.935				
	Lombardia 2 - 01	871.886		9	17.471	9	3	6
	Lombardia 2 - 02	1.216.693		12	77.473 *	13	5	8
	Totale	2.088.579	22	21		22	8	14
5 Lombardia 3				Quoziente: 94.569				
	Lombardia 3 - 01	1.062.990		11	22.731	11	4	7
	Lombardia 3 - 02	1.112.109		11	71.850 *	12	4	8
	Totale	2.175.099	23	22		23	8	15
6 Lombardia 4				Quoziente: 96.151				
	Lombardia 4 - 01	832.231		8	62.023 *	9	3	6
	Lombardia 4 - 02	802.347		8	33.139	8	3	5
	Totale	1.634.578	17	16		17	6	11
7 Veneto 1				Quoziente: 98.622				
	Veneto 1 - 01	988.114		10	21.894	10	4	6
	Veneto 1 - 02	944.333		9	74.735 *	10	4	6
	Totale	1.932.447	20	19		20	8	12
8 Veneto 2				Quoziente: 97.448				
	Veneto 2 - 01	921.361		9	44.329	9	3	6
	Veneto 2 - 02	859.205		8	79.621 *	9	3	6
	Veneto 2 - 03	1.142.891		11	70.963 *	12	5	7
	Totale	2.923.457	30	28		30	11	19
9 Friuli-Venezia Giulia				Quoziente: 93.868				
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				13	5	8
	Totale	1.220.291	13			13	5	8
10 Liguria				Quoziente: 98.168				
	Liguria - 01	782.132		7	94.956 *	8	3	5
	Liguria - 02	788.562		8	3.218	8	3	5
	Totale	1.570.694	16	15		16	6	10
10 Emilia-Romagna				Quoziente: 96.491				
	Emilia-Romagna - 01	1.097.268		11	35.867	11	4	7
	Emilia-Romagna - 02	1.039.258		10	74.348 *	11	4	7
	Emilia-Romagna - 03	976.243		10	11.333	10	4	6
	Emilia-Romagna - 04	1.229.366		12	71.474 *	13	5	8
	Totale	4.342.135	45	43		45	17	28
12 Toscana				Quoziente: 96.636				
	Toscana - 01	1.096.381		11	33.585	11	4	7
	Toscana - 02	774.839		8	1.751	8	3	5
	Toscana - 03	982.472		10	16.112	10	4	6
	Toscana - 04	818.510		8	45.422 *	9	3	6
	Totale	3.672.202	38	37		38	14	24
13 Umbria				Quoziente: 98.252				
	Umbria - 01	884.268				9	3	6
	Totale	884.268	9			9	3	6
14 Marche				Quoziente: 96.332				
	Marche - 01	779.662		8	9.006	8	3	5
	Marche - 02	761.657		7	87.333*	8	3	5
	Totale	1.541.319	16	15		16	6	10
15 Lazio 1				Quoziente: 95.331				
	Lazio 1 - 01	1.273.494		13	34.191	13	5	8
	Lazio 1 - 02	1.232.144		12	88.172 *	13	5	8
	Lazio 1 - 03	1.116.973		11	68.332 *	12	4	8
	Totale	3.622.611	38	36		38	14	24

Circoscrizioni	Collegi Plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti Interi	Resti			
16 Lazio 2				Quoziente:	94.013			
	Lazio 2 - 01	842.882		8	90.776 *	9	3	6
	Lazio 2 - 02	1.037.393		11	3.350	11	4	7
	Totale	1.880.275	20	19		20	7	13
17 Abruzzo				Quoziente:	93.379			
	Abruzzo - 01	751.535		8	4.503	8	3	5
	Abruzzo - 02	555.774		5	88.879 *	6	2	4
	Totale	1.307.309	14	13		14	5	9
18 Molise				Quoziente:	104.553			
	Molise - 01	313.660				3	2	1
	Totale	313.660	3			3	2	1
19 Campania 1				Quoziente:	95.467			
	Campania 1 - 01	1.156.534		12	10.930	12	4	8
	Campania 1 - 02	962.003		10	7.333	10	4	6
	Campania 1 - 03	936.419		9	77.216 *	10	4	6
	Totale	3.054.956	32	31		32	12	20
20 Campania 2				Quoziente:	96.851			
	Campania 2 - 01	729.301		7	51.344 *	8	3	5
	Campania 2 - 02	904.921		9	33.262	9	3	6
	Campania 2 - 03	1.077.632		11	12.271	11	4	7
	Totale	2.711.854	28	27		28	10	18
21 Puglia				Quoziente:	96.489			
	Puglia - 01	1.021.785		10	56.895	10	4	6
	Puglia - 02	1.039.285		10	74.395 *	11	4	7
	Puglia - 03	1.044.467		10	79.577 *	11	4	7
	Puglia - 04	947.029		9	78.628 *	10	4	6
	Totale	4.052.566	42	39		42	16	26
22 Basilicata				Quoziente:	96.339			
	Basilicata - 01	578.036				6	2	4
	Totale	578.036	6			6	2	4
23 Calabria				Quoziente:	97.952			
	Calabria - 01	941.190		9	59.622 *	10	4	6
	Calabria - 02	1.017.860		10	38.340	10	4	6
	Totale	1.959.050	20	19		20	8	12
24 Sicilia 1				Quoziente:	94.618			
	Sicilia 1 - 01	681.119		7	18.793	7	3	4
	Sicilia 1 - 02	874.426		9	22.864	9	3	6
	Sicilia 1 - 03	809.918		8	52.974 *	9	3	6
	Totale	2.365.463	25	24		25	9	16
25 Sicilia 2				Quoziente:	97.683			
	Sicilia 2 - 01	823.275		8	41.811 *	9	3	6
	Sicilia 2 - 02	819.019		8	37.555	8	3	5
	Sicilia 2 - 03	995.147		10	18.317	10	4	6
	Totale	2.637.441	27	26		27	10	17
26 Sardegna				Quoziente:	96.433			
	Sardegna - 01	890.256		9	22.959	9	3	6
	Sardegna - 02	749.106		7	74.075 *	8	3	5
	Totale	1.639.362	17	16		17	6	11
28 Trentino-Alto Adige/ Südtirol				Quoziente:	93.588			
	Trentino-Alto Adige/ Südtirol - 01	1.029.475				11	6	5
	Totale	1.029.475	11			11	6	5
Italia		59.306.938	617			617	231	386

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi dei collegi plurinominali, nell'ambito di ogni circoscrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della circoscrizione elettorale, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più. Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinomiale è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinomiale stesso.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

TABELLA C - ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti
per l'elezione della Camera dei deputati

Ripartizioni	Cittadini italiani residenti all'estero (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	Seggi assegnati (ex art. 6, comma 2 legge 27/12/2001, n. 459)	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni: 621.472		Totale seggi spettanti
			Quozienti interi	Resti	
a) Europa	2.685.815	1	4	198.847	5
b) America meridionale	1.559.068	1	2	315.584 *	4
c) America settentrionale e centrale	451.062	1	0	451.062*	2
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide	277.997	1	0	277.997	1
Circoscrizione estero	4.973.942	4	6		12

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (621.472), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 “Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica”. (GU n.302 del 29-12-2017)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data odierna, con il quale i comizi per l'elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

Visti gli articoli 48, terzo comma, 57 e 131 della Costituzione, come modificati, rispettivamente, dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, dalle leggi costituzionali 9 febbraio 1963, n. 2 e 23 gennaio 2001, n. 1, e dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3;

Visti gli articoli 1 e 2 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 422, recante «Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, con il quale è stata determinata la popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 9 ottobre 2011;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5, comma 1, e 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, e l'art. 7 del regolamento di attuazione della predetta legge emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104;

Visto, altresì, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in data 21 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2017, con il quale, ai sensi del citato art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, è stato individuato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero;

Vista la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la legge 5 dicembre 2017, n. 182 recante «Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto il decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, in cui sono ricompresi il seggio assegnato alla Regione Valle d'Aosta, costituita in unico collegio uninominale, e i due seggi assegnati alla Regione Molise.

Nell'ambito di ciascuna regione, nella tabella B allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinominale il numero complessivo dei seggi da attribuire, distinto tra seggi uninominali e seggi proporzionali.

Nell'ambito della circoscrizione Estero, alle ripartizioni comprendenti Stati e territori di cui all'art. 6 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, per ciascuna ripartizione, rispettivamente indicato nella tabella C allegata al presente decreto, vistata dal Ministro dell'interno.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2492

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA A - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione dei seggi spettanti alle regioni del territorio nazionale

Regioni	Popolazione 2011	Seggi assegnati (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle Regioni: 198.853		Totale seggi spettanti alle Regioni
			Quozienti interi	Resti	
Piemonte	4.363.916		21	188.003 *	22
Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste	126.806	1			1
Lombardia	9.704.151		48	159.207 *	49
Trentino-Alto Adige//Südtirol	1.029.475	7			7
Veneto	4.855.904		24	83.432	24
Friuli Venezia Giulia	1.220.291	7			7
Liguria	1.570.694		7	178.723*	8
Emilia Romagna	4.342.135		21	166.222 *	22
Toscana	3.672.202		18	92.848	18
Umbria	884.268	7			7
Marche	1.541.319		7	149.348 *	8
Lazio	5.502.886		27	133.855 *	28
Abruzzo	1.307.309		6	114.191 *	7
Molise	313.660	2			2
Campania	5.766.810		29	73	29
Puglia	4.052.566		20	75.506	20
Basilicata	578.036	7			7
Calabria	1.959.050		9	169.373 *	10
Sicilia	5.002.904		25	31.579	25
Sardegna	1.639.362		8	48.538	8
Italia	59.433.744	31	270		309

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle regioni (198.853), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione e ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 8, danno titolo all'assegnazione alle regioni di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

TABELLA B - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Determinazione dei seggi spettanti ai collegi plurinominali

Regioni	Collegi Plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti Interi	Resti			
Piemonte				Quoziente:	198.359			
	Piemonte - 01	2.247.780		11	65.831	11	4	7
	Piemonte - 02	2.116.136		10	132.546 *	11	4	7
	Totale	4.363.916	22	21		22	8	14
Lombardia				Quoziente:	198.043			
	Lombardia - 01	1.634.578		8	50.234	8	3	5
	Lombardia - 02	2.175.099		10	194.669 *	11	4	7
	Lombardia - 03	2.088.579		10	108.149	10	4	6
	Lombardia - 04	2.091.136		10	110.706 *	11	4	7
	Lombardia - 05	1.714.759		8	130.415 *	9	3	6
	Totale	9.704.151	49	46		49	18	31
Trentino-Alto Adige/Südtirol				Quoziente:	147.067			
	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 01	1.029.475				7	6	1
	Totale	1.029.475	7			7	6	1
Veneto				Quoziente:	202.329			
	Veneto - 01	2.174.796		10	151.506 *	11	4	7
	Veneto - 02	2.681.108		13	50.831	13	5	8
	Totale	4.855.904	24	23		24	9	15
Friuli-Venezia Giulia				Quoziente:	174.327			
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291				7	2	5
	Totale	1.220.291	7			7	2	5
Liguria				Quoziente:	196.336			
	Liguria - 01	1.570.694				8	3	5
	Totale	1.570.694	8			8	3	5
Emilia-Romagna				Quoziente:	197.369			
	Emilia-Romagna - 01	2.349.477		11	178.418 *	12	4	8
	Emilia-Romagna - 02	1.992.658		10	18.968	10	4	6
	Totale	4.342.135	22	21		22	8	14
Toscana				Quoziente:	204.011			
	Toscana - 01	2.078.853		10	38.743	10	4	6
	Toscana - 02	1.593.349		7	165.272 *	8	3	5
	Totale	3.672.202	18	17		18	7	11
Umbria				Quoziente:	126.324			
	Umbria - 01	884.268				7	2	5
	Totale	884.268	7			7	2	5
Marche				Quoziente:	192.664			
	Marche - 01	1.541.319				8	3	5
	Totale	1.541.319	8			8	3	5
Lazio				Quoziente:	196.531			
	Lazio - 01	1.656.777		8	84.529	8	3	5
	Lazio - 02	1.663.766		8	91.518 *	9	3	6
	Lazio - 03	2.182.343		11	20.502	11	4	7
	Totale	5.502.886	28	27		28	10	18
Abruzzo				Quoziente:	186.758			
	Abruzzo - 01	1.307.309				7	2	5
	Totale	1.307.309	7			7	2	5
Molise				Quoziente:	156.830			
	Molise - 01	313.660				2	1	1
	Totale	313.660	2			2	1	1
Campania				Quoziente:	198.855			
	Campania - 01	1.634.222		8	43.382	8	3	5
	Campania - 02	2.118.537		10	129.987 *	11	4	7
	Campania - 03	2.014.051		10	25.501	10	4	6
	Totale	5.766.810	29	28		29	11	18
Puglia				Quoziente:	202.628			
	Puglia - 01	1.968.814		9	145.162 *	10	4	6
	Puglia - 02	2.083.752		10	57.472	10	4	6
	Totale	4.052.566	20	19		20	8	12
Basilicata				Quoziente:	82.576			
	Basilicata - 01	578.036				7	1	6
	Totale	578.036	7			7	1	6

Regioni	Collegi Plurinominali	Popolazione 2011	Totale seggi spettanti	Quoziente per l'assegnazione dei seggi ai collegi plurinominali		Totale seggi spettanti ai collegi plurinominali	Seggi uninominali	Seggi proporzionali
				Quozienti Interi	Resti			
Calabria				Quoziente:	195.905			
	Calabria - 01	1.959.050				10	4	6
	Totale	1.959.050	10			10	4	6
Sicilia				Quoziente:	200.116			
	Sicilia - 01	2.589.401				12	5	8
	Sicilia - 02	2.413.503			12.111	12	4	8
	Totale	5.002.904	25	24		25	9	16
Sardegna				Quoziente:	204.920			
	Sardegna - 01	1.639.362				8	3	5
	Totale	1.639.362	8			8	3	5
Italia		59.306.938	308			308	115	193

N.B. Il quoziente per la determinazione dei seggi dei collegi plurinominali, nell'ambito di ogni regione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per il numero dei seggi spettanti alla regione stessa. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che danno titolo alla determinazione in favore dei collegi plurinominali di un seggio in più. Il numero dei seggi proporzionali, in ciascun collegio plurinominali è ottenuto sottraendo il numero dei seggi uninominali dal totale dei seggi spettanti al collegio plurinominali stesso.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti

TABELLA C - ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica

Ripartizioni	Cittadini italiani residenti all'estero (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	Seggi assegnati (ex art. 6, comma 2 legge 27/12/2001, n. 459)	Quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni: 2.486.971		Totale seggi spettanti alle ripartizioni
			Quozienti interi	Resti	
a) Europa	2.685.815	1	1	198.844	2
b) America meridionale	1.559.068	1	0	1.559.068*	2
c) America settentrionale e centrale	451.062	1	0	451.062	1
d) Africa, Asia, Oceania e Antartide	277.997	1	0	277.997	1
Circoscrizione estero	4.973.942	4	1		6

N.B. Il quoziente per l'assegnazione dei seggi alle ripartizioni (2.486.971), ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

Visto, il Ministro dell'interno: Minniti